

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 luglio 1997

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 7 marzo 1997, n. 5.

Modifiche alle disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici (legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26), edilizia abitativa (legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21), protezione civile (legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2), edilizia abitativa a favore di persone anziane (legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16), edilizia universitaria (legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13), ambiente (testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti - legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11) e utenze d'acqua pubblica. Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 7 marzo 1997, n. 6.

Modifiche alla legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (Istituzione dell'Ufficio del Difensore civico) Pag. 10

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1997 n. 9.

Organizzazione delle attività degli uffici regionali . Pag. 10

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1997 n. 10.

Interventi della Regione per la programmazione e attuazione di parcheggi e infrastrutture per la mobilità e per il traffico nelle aree urbane Pag. 11

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1997, n. 12.

Rideterminazione dell'organico del ruolo della Giunta regionale. Norme di adeguamento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 30 e 31 Pag. 15

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1997, n. 13.

Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 recante: «Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale». Allegati «A» e «C» Pag. 16

REGIONE VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO REGIONALE 21 marzo 1997, n. 2.

Applicazione dell'art. 30 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere). Definizione dei requisiti igienico-sanitari, ivi compresi quelli relativi all'approvvigionamento idro-potabile ed agli scarichi, nonché dei requisiti di sicurezza Pag. 17

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1997, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 46. Pag. 19

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1997, n. 18.

Integrazioni alla tabella «A» della legge regionale 3 aprile 1995, n. 40, come modificata dalla legge regionale 10 novembre 1995, n. 64 Pag. 20

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1997, n. 19.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 giugno 1978, n. 23 Pag. 20

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1997, n. 10.

Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1997, n. 2, concernente autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1997 Pag. 21

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1997, n. 11.

Provvedimenti urgenti per la formazione e la qualificazione dei tecnici di dialisi. Norme collegate con il piano sanitario regionale. Norme per la tipizzazione tissutale e in materia di ammissione alle scuole di specializzazione Pag. 21

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1997, n. 13.

Norme in materia di riqualificazione urbana Pag. 22

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1997, n. 20.

Adesione della Regione al «United Nations Staff College Project» del Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro di Torino Pag. 24

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1997, n. 25.

Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 «Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola» nonché alla legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76 «Disciplina delle attività agrituristiche» Pag. 25

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE**Provincia di Trento**

LEGGE PROVINCIALE 7 marzo 1997, n. 5.

Modifiche alle disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici (legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26), edilizia abitativa (legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21), protezione civile (legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2), edilizia abitativa a favore di persone anziane (legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16), edilizia universitaria (legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13), ambiente (testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti - legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11) e utenze d'acqua pubblica.

(Pubblicata nel suppl. n. 3 del Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 18 marzo 1997)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 10 SETTEMBRE 1993, N. 26 (NORME IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE PROVINCIALE E PER LA TRASPARENZA NEGLI APPALTI).

Art. 1.

Modifica all'articolo 24 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26

1. Il comma 6 dell'articolo 24 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, articolo come modificato dall'articolo 14 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6, è sostituito dal seguente:

«6. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono aver svolto alcuna funzione decisionale diretta nell'attività di amministrazione attiva relativa alla realizzazione dei lavori soggetti a collaudo e non possono aver partecipato in alcun modo alla progettazione, alla direzione, all'alta sorveglianza e all'esecuzione dei medesimi lavori».

Art. 2.

Modifica all'articolo 25 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26

1. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, le parole: «dai dirigenti preposti ai competenti servizi provinciali, nonché dai responsabili degli uffici tecnici degli enti diversi dalla Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «dal dirigente del servizio competente per materia».

Art. 3.

Modifica all'articolo 37 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26

1. Il comma 4 dell'articolo 37 della legge provinciale 26 settembre 1993, n. 26, articolo come modificato dall'articolo 51 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, è sostituito dal seguente:

«4. Qualora nell'appalto siano previste anche parti dell'opera scorporabili, non appartenenti alla o alle categorie prevalenti, ciascuna di importo almeno pari al 10 per cento dell'importo totale dei lavori a base d'asta, le amministrazioni aggiudicatrici devono indicare nel bando la relativa categoria e classifica. Queste parti possono essere assunte in proprio da imprese mandanti, individuate prima della pre-

sentazione dell'offerta, che siano iscritte all'albo nazionale dei costruttori per categoria e classifica corrispondenti alle parti scorporate. Si intendono per parti dell'opera scorporabili quelle tecnicamente ed economicamente enucleabili all'interno dell'opera. Possono essere altresì scorporate parti dell'opera di importo inferiore al dieci per cento dell'importo totale dei lavori a base d'asta, qualora motivatamente indicato dal progettista. Le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di non procedere allo scorporo di parti dell'opera, qualora le stesse siano di importo non superiore a lire 300 milioni. Ai fini dell'ammissibilità di imprese che intendono presentarsi singolarmente ovvero in raggruppamento costituito ai sensi dei commi 2 e 3, le amministrazioni aggiudicatrici devono altresì indicare nel bando la categoria prevalente».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai bandi di gara pubblicati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Modifica all'articolo 42 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26

1. Al comma 2 dell'articolo 42 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, articolo come modificato dall'articolo 51 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle parole: «30 per cento».

2. La disposizione di cui al presente articolo si applica ai bandi di gara pubblicati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Sostituzione dell'articolo 44 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26

1. L'articolo 44 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 è sostituito dal seguente:

«Art. 44. (Aggiornamento dei prezzi di progetto). 1. Le amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'inizio delle procedure di affidamento dei lavori, devono aggiornare i prezzi di progetto qualora sia decorso più di un anno dalla data del progetto stesso.

2. È possibile prescindere dall'aggiornamento di cui al comma 1 qualora non siano decorsi più di tre anni dalla data del progetto e previa dichiarazione del progettista che attesti motivatamente la congruità dei prezzi previsti dal progetto stesso.

3. L'aggiornamento di cui al comma 1 viene di norma effettuato applicando ai prezzi del progetto il coefficiente di rivalutazione dei prezzi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d).

4. All'aggiornamento dei prezzi di cui al comma 1, effettuato mediante l'applicazione del coefficiente di cui al comma 3, provvede il dirigente del servizio competente per materia nel caso in cui non venga superato l'importo complessivo di progetto, senza necessità di assumere il parere degli organi consultivi di cui al capo X e di sottoporre nuovamente il progetto all'organo competente all'approvazione, nell'ipotesi in cui la stessa sia già intervenuta.

5. Fuori dei casi di cui al comma 4 l'aggiornamento dei prezzi di progetto viene effettuato ai sensi dell'articolo 51. In tali casi è richiesto il parere dell'organo consultivo secondo le disposizioni previste al capo X».

Art. 6.

Modifica all'articolo 45 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26

1. Al comma 1 dell'articolo 45 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, articolo come modificato dall'articolo 24 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6, dopo le parole: «altre calamità» sono aggiunte le seguenti parole: «nonché per i lavori da realizzare nelle fasce di rispetto delle strade provinciali».

Art. 7.

*Modifica all'articolo 46-bis della legge provinciale
10 settembre 1993, n. 26*

1. Al comma 1 dell'articolo 46-bis della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, articolo introdotto dall'articolo 20 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, le parole: «dieci per cento» sono sostituite dalle parole: «5 per cento».

2. La modifica apportata al comma 1 dell'articolo 46-bis della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 dal comma 1 del presente articolo non si applica ai contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

*Modifiche all'articolo 51 della legge provinciale
10 settembre 1993, n. 26*

1. All'articolo 51 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come modificato dall'articolo 25 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo del comma 1 la parola: «Esse» è sostituita dalle parole: «Fuori dai casi di cui al comma 3, le varianti»;

b) la lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«b) qualora siano riferite a lavori suppletivi o di variante ad un contratto già stipulato, che non si discostino di oltre un quinto rispetto all'importo originario di contratto e che comunque non determinino un supero dell'importo complessivo di progetto originariamente impegnato. In tal caso il dirigente del servizio competente per materia approva altresì i prezzi concordati con l'appaltatore per l'esecuzione dei lavori non compresi nel contratto originario e fissa, ove necessario, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.»;

c) nel primo periodo del comma 5 le parole: «ordine di servizio e atto di sottomissione» sono sostituite dalle parole: «ordine di servizio del direttore dei lavori e atto di sottomissione stipulato dal dirigente del servizio competente per materia anche in forma di scrittura privata»;

d) dopo il comma 5 è introdotto il seguente:

«5-bis. Non sono considerate varianti ai sensi del presente articolo e possono essere disposte dal direttore dei lavori, senza la necessità di preventiva autorizzazione, modeste variazioni da apportare a contratti già stipulati, volte a dare perfetta esecuzione ai lavori senza mutare sostanzialmente le previsioni progettuali, purché l'importo complessivo di contratto non venga superato e non sussista la possibilità di eventuali richieste di equo compenso da parte dell'appaltatore. In tali casi spetta al dirigente del servizio competente per materia l'approvazione degli eventuali nuovi prezzi concordati con l'appaltatore.»

Art. 9.

*Modifiche all'articolo 52 della legge provinciale
10 settembre 1993, n. 26*

1. All'articolo 52 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come sostituito dall'articolo 26 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Tra le voci di perizia già autorizzate sono ammesse compensazioni automatiche nel limite dell'impegno totale di spesa.»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Relativamente all'affidamento di lavori o forniture suppletivi ad un contratto già stipulato per l'esecuzione in economia trova applicazione l'articolo 51, comma 5.»;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Ai dirigenti dei servizi competenti per materia sono demandati gli adempimenti volti alla scelta del contraente, alla stipulazione dell'eventuale atto negoziale e ad ogni altro atto conseguente, secondo le modalità fissate dal regolamento di attuazione; alle opere, ai lavori e alle forniture di importo non superiore a lire 10.000.000 il dirigente può provvedere tramite ordinativi scritti alla controparte.»;

d) dopo il secondo periodo del comma 9 è aggiunto il seguente:

«Nella lettera di richiesta d'offerta è fissato il criterio di affidamento dei lavori e delle forniture tra quelli indicati nel regolamento di attuazione e può essere stabilito il ricorso alla valutazione delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1, nonché al subappalto di cui all'articolo 42.»;

e) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. Il pagamento dei lavori e delle forniture da eseguire in economia può aver luogo in unica soluzione ad avvenuta prestazione, ovvero ratealmente in ragione delle prestazioni via via eseguite. Sul prezzo contrattuale non sono corrisposte anticipazioni.»;

f) dopo il comma 10-bis è aggiunto il seguente:

«10-ter. Per i contratti relativi all'esecuzione di opere, lavori e forniture in economia non è dovuta la cauzione provvisoria; per i medesimi contratti l'esonero dalla cauzione definitiva è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. Il regolamento di attuazione può stabilire le percentuali di miglioramento del prezzo per cui si potrà autorizzare l'esonero dalla prestazione della cauzione definitiva. La cauzione definitiva non è dovuta per i contratti di importo non superiore a 50.000 ECU.»

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 13 NOVEMBRE 1992, N. 21 (DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI PROVINCIALI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA).

Art. 10.

*Modifica all'articolo 25 della legge provinciale
13 novembre 1992, n. 21*

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 25 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, articolo come modificato dall'articolo 23 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, è aggiunto il seguente:

«6-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 24 la giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto possono assegnare gli alloggi, che risultano non assegnati per mancanza di richiedenti sulle rispettive graduatorie, a richiedenti che si trovano collocati in posizione utile nelle graduatorie relative alle zone omogenee limitrofe a quella relativa all'alloggio non assegnato. L'assegnazione può essere disposta in via definitiva ovvero in via temporanea nei casi previsti dall'articolo 28, in entrambe le ipotesi previo consenso degli interessati e d'intesa tra gli enti competenti all'assegnazione.»

Art. 11.

*Modifica all'articolo 27 della legge provinciale
13 novembre 1992, n. 21*

1. Al comma 8-bis dell'articolo 27 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, come introdotto dall'articolo 36 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6, tra le parole: «qualora il» e le parole: «figlio naturale» sono inserite le parole: «figlio legittimo.».

2. La modifica apportata al comma 8-bis dell'articolo 27 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 dal comma 1 del presente articolo si applica anche ai soggetti per i quali si è provveduto alla revoca dell'assegnazione dell'alloggio e sempreché non sia intervenuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, il rilascio dell'alloggio medesimo.

Art. 12.

*Modifica all'articolo 30 della legge provinciale
13 novembre 1992, n. 21*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 30 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 è aggiunto il seguente periodo:

«nel caso di soggetti in fase di reinserimento e con precedente permanenza di almeno un anno in centri o istituzioni sanitarie ed educative, gli enti e le associazioni assegnatari possono autorizzare l'istituzione del rapporto locativo diretto tra l'ITEA e i soggetti ospitati.»

Art. 13.

*Integrazione della legge provinciale
13 novembre 1992, n. 21*

1. Dopo l'articolo 33 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 è inserito il seguente:

«Art. 33-bis (*Integrazione canone di locazione*). - 1. Per l'abbattimento dei canoni delle locazioni sul libero mercato abitativo da sostenersi da parte di richiedenti locatari che si trovano inseriti nelle graduatorie di edilizia abitativa pubblica e che abbiano raggiunto un punteggio stabilito dalla Giunta provinciale, i comprensori e i comuni di Trento e Rovereto possono concedere contributi fino alla copertura massima dell'80 per cento del canone di locazione ammissibile e per un periodo massimo di cinque anni. La Giunta provinciale può limitare l'attivazione dei benefici a specifiche aree ove si manifesta una maggiore tensione abitativa.

2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per la determinazione del canone di locazione ammissibile a contributo tenendo conto anche del canone oggettivo previsto dall'articolo 26, comma 2, della presente legge e della relazione tra superficie dell'immobile e numero componenti del nucleo familiare. La quota di canone a carico del richiedente non potrà in ogni caso essere inferiore al canone soggettivo di locazione previsto dall'articolo 26 della presente legge.

3. I contributi di cui al comma 1 si applicano esclusivamente nel caso di locazioni regolarmente istituite ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione. Non sono ammesse a contributo le locazioni tra parenti ed affini entro il secondo grado. I contributi non possono essere concessi a richiedenti locatari che abbiano rifiutato, ovvero che rifiutino, l'assegnazione di alloggio di edilizia abitativa pubblica all'interno della zona omogenea richiesta.

4. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1 si provvede con il fondo integrazione canoni previsto dall'articolo 4-bis della legge provinciale 7 giugno 1983, n. 18, come introdotto dall'articolo 55 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8 (Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1996 e pluriennale 1996-1998 della Provincia autonoma di Trento).

5. Con propria deliberazione la Giunta provinciale stabilisce:

a) criteri, modalità e indicazioni per l'utilizzo del fondo integrazione canone di locazione di cui all'articolo 4-bis della legge provinciale 7 giugno 1983, n. 18, come introdotto dall'articolo 55 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, e per l'assegnazione dei finanziamenti ai comprensori, ai comuni di Trento e Rovereto;

b) criteri e modalità di accesso ai contributi nonché la documentazione tecnica amministrativa da presentare in caso di ammissione ai benefici;

c) criteri e modalità per la quantificazione, la concessione, l'erogazione e la liquidazione dei contributi;

d) ogni altro elemento necessario per l'attuazione del presente articolo».

Art. 14.

*Modifica all'articolo 34 della legge provinciale
13 novembre 1992, n. 21*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 34 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, articolo come modificato dall'articolo 39 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6, è aggiunto il seguente:

«3-bis. La Giunta provinciale individua tra gli alloggi da cedere in proprietà anche gli alloggi costruiti sulla base di finanziamenti statali transitati in proprietà alla Provincia autonoma di Trento o all'ITEA ivi compresi quelli ex INCIS che abbiano perso la loro originaria destinazione. La cessione avviene secondo le disposizioni di cui al presente. capo a favore dei soggetti già aventi titolo a utilizzare gli alloggi, o loro eredi, purché gli stessi al momento dell'accettazione del prezzo di cessione siano in possesso dei requisiti e delle condizioni previste per la permanenza nel godimento dell'alloggio, con esclusione del requisito del reddito. In caso di mancato acquisto, i soggetti che utilizzano gli alloggi sono considerati ad ogni effetto come assegnatari di alloggi di edilizia abitativa pubblica e assoggettati alle norme della presente legge».

Art. 15.

*Modifica all'articolo 38 della legge provinciale
13 novembre 1992, n. 21*

1. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 38 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 è aggiunto il seguente periodo: «Tuttavia, qualora il tasso a carico del beneficiario derivante dall'abbattimento del tasso di interesse risulti inferiore al tasso minimo fissato dalla Giunta provinciale, l'incidenza percentuale del contributo sulla rata di ammortamento semestrale complessiva è riferita all'incidenza del contributo sulla rata di ammortamento semestrale complessiva derivante dall'effettiva applicazione dell'abbattimento del tasso di interesse senza tener conto del tasso minimo fissato».

Art. 16.

*Modifica all'articolo 53 della legge provinciale
13 novembre 1992, n. 21*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Nei criteri per la formazione delle graduatorie di cui al comma 2 dell'articolo 56 sono previsti appositi punteggi preferenziali per gli interventi di risanamento di fabbricati situati in zone svantaggiate, come definite dalla vigente legislazione provinciale, da realizzarsi da imprenditori agricoli iscritti nella sezione prima dell'albo di cui all'articolo 76 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina)».

Art. 17.

*Modifica all'articolo 82 della legge provinciale
13 novembre 1992, n. 21*

1. Al comma 1 dell'articolo 82 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 è aggiunto il seguente periodo: «In caso di cessione dell'alloggio l'obbligo dell'occupazione cessa a decorrere dalla data della cessione medesima; sono comunque fatte salve le disposizioni previste all'articolo 84».

Art. 18.

*Modifiche all'articolo 83 della legge provinciale
13 novembre 1992, n. 21*

1. All'articolo 83 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, come modificato dall'articolo 45 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In deroga alle disposizioni previste dal comma 3 dell'articolo 36 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento), l'ITEA può acquisire immobili, attraverso l'esercizio del diritto di prelazione, gravati da ipoteche connesse al mutuo agevolato, sempreché vi sia l'impegno del mutuatario a richiedere la cancellazione delle ipoteche medesime; in tal caso il pagamento del prezzo di compravendita avviene successivamente alla cancellazione dell'ipoteca»;

b) al comma 7, dopo le parole: «di cui al comma 1 dell'articolo 82» sono aggiunte le seguenti: «e ai commi 1 e 2 del presente articolo».

2. Le modifiche apportate all'articolo 83 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 dal comma 1 del presente articolo si applicano anche ai casi per i quali non sia ancora intervenuto l'eventuale provvedimento definitivo anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

*Modifica all'articolo 84 della legge provinciale
13 novembre 1992, n. 21*

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 84 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, come modificata dall'articolo 23 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, è sostituita dalla seguente:

«a) su altro alloggio avente le caratteristiche previste in materia di edilizia abitativa agevolata, sito nella provincia di Trento, da occuparsi da parte del beneficiario con il proprio nucleo familiare sem-

preché il beneficiario stesso dimostri, alla data della cessione dell'originario alloggio oggetto di contributo, la persistenza dei requisiti previsti per l'edilizia abitativa agevolata vigenti alla medesima data. In tal caso i vincoli di cui agli articoli 82 e 83 si trasferiscono per la durata residua sul nuovo alloggio».

2. La modifica apportata all'articolo 84 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 dal comma 1 del presente articolo si applica anche ai casi per i quali non sia ancora intervenuto l'eventuale provvedimento definitivo anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 10 GENNAIO 1992, N. 2 (ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE).

Art. 20.

Modifiche all'articolo 30 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2

1. Il comma 4 dell'articolo 30 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 è sostituito dal seguente:

«4. Possono accedere ai contributi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 coloro che, alla data dell'evento calamitoso, siano residenti o siano stati residenti in provincia di Trento o siano figli di residenti o di persone già residenti in provincia di Trento ovvero coloro che abbiano la qualifica di emigrati trentini ai sensi della normativa provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata».

2. Il comma 5 dell'articolo 30 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 è sostituito dal seguente:

«5. Gli interventi di cui al presente articolo possono riguardare, oltre alla riparazione dei danni, anche opere dirette al consolidamento statico dell'edificio, la realizzazione di servizi igienici, il miglioramento funzionale e, in relazione alle esigenze del nucleo familiare, l'ampliamento delle abitazioni, nonché, qualora l'abitazione sia stata gravemente danneggiata o distrutta, anche la costruzione o l'acquisto di altra abitazione».

3. Il comma 6 dell'articolo 30 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 è sostituito dal seguente:

«6. Per la concessione delle agevolazioni relative agli oneri di preammortamento si applicano le norme in materia di edilizia abitativa agevolata vigenti al momento dell'ammissione a contributo».

4. Il comma 7 dell'articolo 30 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 è sostituito dal seguente:

«7. Le abitazioni riparate o ricostruite con le agevolazioni di cui al presente articolo devono avere i requisiti previsti dalle norme in materia di edilizia abitativa agevolata vigenti al momento dell'ammissione a contributo. Per quelle da realizzare con l'obbligo del rispetto del perimetro di edifici preesistenti si prescinde dai limiti di superficie».

5. Le modifiche apportate all'articolo 30 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano anche agli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano ancora stati concessi i contributi.

Art. 21.

Integrazione della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2

1. Dopo l'articolo 32 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 è inserito il seguente:

«Art. 32-bis (*Interventi a favore dei proprietari delle abitazioni danneggiate dall'incendio di Spinazzeda di Cles*). 1. I proprietari delle abitazioni distrutte dall'incendio del 31 gennaio 1989 nell'abitato di Spinazzeda di Cles, in assenza o in alternativa alla domanda presentata ai sensi del capo VI della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni, possono presentare nuova

domanda per la concessione dei contributi previsti dalla sezione III del capo IV della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nel caso in cui il proprietario sia deceduto successivamente all'evento calamitoso, le domande di cui al presente articolo potranno essere presentate dagli eredi che facevano parte dello stesso nucleo familiare alla data dell'evento calamitoso.

3. La Giunta provinciale stabilirà, con proprio provvedimento, i termini per la presentazione delle domande previste dal presente articolo».

Art. 22.

Sostituzione dell'articolo 33 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2

1. L'articolo 33 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 33 (*Vincoli e sanzioni*). — 1. Agli interventi di cui agli articoli 30 e 31 si applicano le disposizioni relative ai vincoli ed alle sanzioni previste dalla normativa provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata in vigore al momento della concessione dei contributi, ivi comprese, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a del comma 1 dell'articolo 30, le disposizioni sul trasferimento dei contributi.

2. Agli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 30 non si applicano le disposizioni relative all'obbligo di occupazione ed al divieto di locazione dell'alloggio previste dalla normativa provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata in vigore al momento della concessione dei contributi».

Art. 23.

Conversione dei vincoli

1. I beneficiari dei contributi concessi per gli interventi di edilizia abitativa agevolata ai sensi della legislazione provinciale in materia di pubbliche calamità, antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, sono soggetti ai vincoli ed alle sanzioni di cui all'articolo 33 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 come sostituito dalla presente legge.

Capo IV

MODIFICA ALLA LEGGE PROVINCIALE 18 GIUGNO 1990, N. 16 IN MATERIA DI INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE.

Art. 24.

Modifiche all'articolo 5 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16

1. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 5 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, articolo come modificato dall'articolo 14 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6, è soppresso.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 è introdotto il seguente:

«4-bis. La Giunta provinciale, per giustificati motivi, può autorizzare una diversa utilizzazione o destinazione degli alloggi realizzati ai sensi del presente articolo».

Capo V

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 21 DICEMBRE 1984, N. 13 (NORME IN MATERIA EDILIZIA UNIVERSITARIA).

Art. 25.

*Sostituzione dell'articolo 3 della legge provinciale
21 dicembre 1984, n. 13*

1. L'articolo 3 della legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13, come modificato dall'articolo 50 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Scelta degli immobili*). — 1. Le aree e gli altri immobili da destinare alle opere di edilizia universitaria sono prescelti dall'università secondo le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti in relazione alla loro idoneità e all'integrazione urbanistica delle localizzazioni universitarie.

2. Qualora siano prescelti aree e altri immobili per i quali il piano regolatore generale vigente o adottato preveda una destinazione d'uso non compatibile con la realizzazione delle opere di edilizia universitaria, l'università chiede al comune di adottare la relativa variante al piano; sulla richiesta il comune è tenuto a pronunciarsi entro centoventi giorni dalla sua ricezione.

3. Ove il comune non si pronuncerà nel termine di cui al comma 2 ovvero se, adottata la variante, non vengano osservati i termini previsti dalle norme in vigore per gli ulteriori adempimenti della procedura di approvazione della variante medesima, la Giunta provinciale ha facoltà, previa diffida, di provvedere in via sostitutiva».

Art. 26.

*Sostituzione dell'articolo 7 della legge provinciale
21 dicembre 1984, n. 13*

1. L'articolo 7 della legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13, come modificato dall'articolo 12 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Programmi di finanziamento delle opere*). — 1. L'università adotta programmi pluriennali a carattere generale per l'edilizia universitaria redatti in conformità alle leggi dello Stato e li presenta alla Giunta provinciale. Tali programmi contengono l'indicazione della situazione edilizia attuale, del presumibile sviluppo delle facoltà anche in relazione al numero programmato degli studenti, del piano di sviluppo della ricerca nonché l'elenco delle opere da realizzarsi e il costo presunto di ciascuna opera.

2. La Giunta provinciale invia i programmi di cui al comma 1 ai competenti organi dello Stato ai fini della determinazione delle quote di finanziamento statale spettanti ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 590 (Istituzione di nuove università) unitamente alle proprie valutazioni formulate sentita la competente commissione del Consiglio anche relativamente al finanziamento delle singole opere.

3. Intervenuta la comunicazione da parte dello Stato in ordine all'assegnazione di cui al comma 2, l'università predisporre piani attuativi del programma pluriennale al fine della determinazione e dell'assegnazione da parte della Giunta provinciale, entro i limiti delle somme iscritte nel proprio bilancio, della quota di finanziamento integrativo con riferimento alle singole opere, tenuto anche conto degli altri finanziamenti comunque ottenuti dall'università e degli oneri da questa assunti direttamente a carico del proprio bilancio. Il finanziamento integrativo di cui al presente comma può essere concesso nella forma di contributi in conto capitale e/o di contributi annui costanti per la durata massima di dieci anni, fino alla concorrenza degli oneri di ammortamento, inclusi gli interessi di preammortamento derivanti da operazioni creditizie.

4. La Giunta provinciale su motivata richiesta dell'università può determinare e assegnare la quota di anticipazione dei fondi statali ai sensi dell'articolo 47 della legge 14 agosto 1982, n. 590».

Art. 27.

*Integrazione della legge provinciale
21 dicembre 1984, n. 13*

1. Dopo l'articolo 7 della legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (*Erogazione dei fondi e verifiche*). — 1. All'erogazione dei fondi la Giunta provinciale provvede su motivata richiesta dell'università. I contributi in conto capitale sono erogati anche in più quote, in relazione ai tempi effettivi del loro impiego da parte dell'università medesima. I contributi annui costanti sono erogati direttamente all'università in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza non anteriore alla scadenza relativa al semestre nel quale è stato assunto il provvedimento di concessione delle agevolazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1 l'università presenta alla struttura provinciale competente in materia di edilizia universitaria lo stato di attuazione complessivo del programma generale pluriennale nonché dei piani attuativi di cui all'articolo 7, sia in ordine alla realizzazione che all'utilizzo del finanziamento di ciascuna singola opera. L'erogazione dei contributi integrativi annui costanti è subordinata alla presentazione da parte dell'università del contratto di mutuo corredo dal relativo piano di ammortamento.

3. L'università, nel caso di alienazione di beni immobili e mobili finanziati in tutto o in parte con i fondi integrativi di cui all'articolo 7, è tenuta al reimpiego del ricavato della vendita degli stessi per la realizzazione di altre opere di edilizia universitaria, dandone comunicazione alla Giunta provinciale».

Capo VI

MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE LEGGI PROVINCIALI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 GENNAIO 1987, N. 1-41/LEGISL. E DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE.

Art. 28.

*Modifica all'articolo 10 del testo unico delle leggi provinciali
in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti*

1. L'articolo 10 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, come modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22, è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Combustibili ammessi*). — 1. Con apposito regolamento di esecuzione sono stabilite le caratteristiche merceologiche e le condizioni di impiego dei combustibili, in coerenza con le finalità delle disposizioni normative statali recanti limiti all'autonomia provinciale ai sensi dello Statuto speciale. Il regolamento di esecuzione può stabilire norme più restrittive rispetto alla disciplina statale di riferimento, nell'obiettivo di assicurare la prevenzione, la conservazione e il risanamento della qualità dell'aria nel territorio provinciale o in singole zone.

2. Il regolamento di cui al comma 1 può essere aggiornato in ogni momento, anche in relazione al piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria, e reca la disciplina per l'adeguamento degli impianti in esercizio».

2. In attesa dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 10 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, come sostituito dal presente articolo, si applica la disciplina statale in vigore. Tuttavia, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di utilizzare negli impianti termici di cui al titolo II del D.P.C.M. 2 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 25 novembre 1995, l'olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio indicati al settimo punto del comma 1 dell'articolo 8 del D.P.C.M. 2 ottobre 1995. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, sono

determinati i tempi e le modalità di adeguamento degli impianti termici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzano i combustibili vietati ai sensi del presente comma.

Art. 29.

Modifiche all'articolo 23 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 23 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, articolo come sostituito dall'articolo 13 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22, sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. L'autorizzazione o la prescrizione all'allacciamento alla pubblica fognatura degli scarichi provenienti da insediamenti civili, anche se comprese nell'ambito di altri provvedimenti concessori e permissivi, tengono luogo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura prevista dal presente articolo;

7-ter. Le autorizzazioni allo scarico, con esclusione di quelle relative allo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti da insediamenti civili, hanno una durata massima di quattro anni e sono rinnovabili. La relativa domanda di rinnovo deve essere presentata dagli interessati almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione; in caso di mancata presentazione della domanda entro detto termine, lo scarico non può essere comunque effettuato oltre la scadenza. Ai fini del rinnovo si osservano le procedure stabilite per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

7-quater. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico può in ogni caso provvedere d'ufficio al rinnovo dell'autorizzazione prima della scadenza della stessa.

7-quinquies. Le diffide e i provvedimenti prescrittivi conseguenti a controllo, emanati dalle autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione, equivalgono al rinnovo della stessa previsto dal comma 7-ter.

7-sexies. Agli scarichi degli insediamenti civili e produttivi soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione si applica la disciplina autorizzativa stabilita dall'articolo 10 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche».

Art. 30.

Integrazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

1. Dopo l'articolo 23 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti è inserito il seguente:

«Art. 23-bis (Norme transitorie e particolari in materia di autorizzazione allo scarico). -- 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, gli interessati presentano, alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 23, domanda di riesame delle autorizzazioni allo scarico acquisite, in forma espressa o tacita, entro il 31 dicembre 1992.

2. Ai fini del riesame si osservano le procedure stabilite per il rilascio delle autorizzazioni. Le autorità competenti procedono al riesame delle autorizzazioni di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla presentazione della relativa domanda.

3. Il riesame di cui ai commi 1 e 2 è escluso relativamente alle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti da insediamenti civili, nonché relativamente agli scarichi oggetto dei provvedimenti previsti dall'articolo 23, comma 7-quinquies, emanati successivamente al 31 dicembre 1992.

4. Ai fini del riesame e del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dei reflui provenienti da insediamenti civili che non recapitano in pubblica fognatura continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 1 e 2.

5. Il riesame di cui ai commi 1 e 2 è escluso relativamente alle autorizzazioni temporanee al mantenimento delle modalità di recapito degli scarichi delle pubbliche fognature esistenti, soggette a ristrutturazione o ad ampliamento o a sdoppiamento, e comunque alle autorizzazioni concernenti pubbliche fognature non ancora adeguate alle previsioni del piano provinciale di risanamento delle acque. A tali fognature continuano ad applicarsi le prescrizioni stabilite con provvedi-

mento della commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 15 giugno 1989, n. 121, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 16 agosto 1989, n. 36. All'atto del rinnovo delle autorizzazioni concernenti le predette pubbliche fognature, l'autorità competente determina le necessarie prescrizioni che, comunque, non possono dar luogo ad un livello globale di salvaguardia inferiore rispetto a quello perseguito con il citato provvedimento n. 121 del 1989.

6. Nei casi previsti dal comma 5, resta ferma l'applicabilità delle misure di salvaguardia previste dal titolo V della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)».

Art. 31.

Modifiche all'articolo 66 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 66 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, articolo come sostituito dall'articolo 44 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. La localizzazione degli impianti per il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, ove non espressamente definita a livello cartografico dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti o dai relativi piani-stralcio, viene effettuata con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il comune territorialmente interessato, previa acquisizione dei pareri dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e del servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

3-ter. La localizzazione di cui al comma 3-bis ha ad oggetto gli impianti, pubblici o privati, contemplati dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti o dai relativi piani-stralcio o comunque rispondenti ai criteri e agli indirizzi attuativi del piano medesimo. In attesa di una specifica disciplina legislativa sulla raccolta differenziata dei rifiuti, le disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies e 3-septies si applicano anche ai fini della localizzazione dei centri di raccolta zonale contemplati dal medesimo piano provinciale.

3-quater. La localizzazione degli impianti di cui ai commi 3-bis e 3-ter può essere inoltre effettuata dal piano regolatore generale o dalle relative varianti, nonché mediante l'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla disciplina urbanistica. Nei casi previsti dal presente comma le determinazioni della Giunta provinciale sono assunte sentita altresì l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

3-quinquies. L'individuazione delle aree da destinare alla localizzazione degli impianti di trattamento, di recupero e di smaltimento dei rifiuti viene effettuata, ai sensi dell'articolo 65 e del presente articolo, anche su richiesta dei soggetti pubblici o privati interessati, nell'obiettivo di assicurare una gestione integrata dei rifiuti.

3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si applicano in relazione al piano comprensoriale previsto dall'articolo 64, comma 2.

3-septies. Ai provvedimenti di localizzazione assunti ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 1».

Art. 32.

Modifica all'articolo 70 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 70 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, articolo come modificato dall'articolo 18 della legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21, è inserito il seguente:

«1-bis. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 71-bis e 76, gli enti gestori provvedono alla manutenzione delle discariche di cui al comma 1, una volta esaurite e bonificate, fino alla loro completa inno-cuizzazione, nonché alla gestione degli impianti di esse pertinenti. I relativi oneri sono ripartiti secondo i criteri stabiliti dall'articolo 71».

Art. 33.

Sostituzione dell'articolo 72 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

1. L'articolo 72 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, come sostituito dall'articolo 50 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22, è sostituito dal seguente:

«Art. 72. (*Impianti a tecnologia complessa*). — 1. Alla realizzazione e alla gestione degli impianti di trattamento, di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani a tecnologia complessa, diversi dalle discariche, provvede la Provincia direttamente ovvero tramite appalto pubblico, anche di servizi, o mediante concessione in conformità alle norme vigenti.

2. Parimenti la Giunta provinciale può, in coerenza con le indicazioni del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, delegare la realizzazione e la gestione, anche disgiuntamente, degli impianti di cui al comma 1:

- a) agli enti locali;
- b) ai consorzi o ad altra forma associativa e di cooperazione prevista dalle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni;
- c) alle aziende speciali, alle società a partecipazione pubblica locale e ai concessionari degli enti di cui alle lettere a) e b);
- d) ad ogni altra amministrazione o soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), come modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6.

3. Al provvedimento di delega si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite dall'articolo 7 della legge provinciale n. 26 del 1993, come sostituito dall'articolo 51 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8. Ove la delega comprenda anche la gestione dell'impianto, il predetto provvedimento determina il bacino di conferimento, le modalità di gestione e il soggetto gestore.

4. I relativi costi di esercizio, ivi compresi gli oneri di ammortamento, sono ripartiti tra i comuni conferenti secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, tenuto anche conto della disciplina stabilita dall'articolo 71-bis.

5. In ogni caso, il progetto definitivo degli impianti di cui ai commi 1 e 2 viene approvato dalla Giunta provinciale, sentita l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente. Il predetto provvedimento di approvazione comporta di diritto l'approvazione del progetto e le autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio degli impianti previste dalla normativa statale di attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti e dall'articolo 84.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 69 e 70».

Art. 34.

Modifica all'articolo 74 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

1. Il comma 6 dell'articolo 74 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, articolo come sostituito dall'articolo 52 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22, è sostituito dal seguente:

«6. Le modalità per la determinazione dei costi di ammortamento dell'impianto e per la regolazione dei rapporti tra la Provincia, l'ente gestore e i-conferenti sono stabilite dalla Giunta provinciale».

Art. 35.

Modifiche all'articolo 76 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

1. All'articolo 76 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, come sostituito dall'articolo 54 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Bonifica delle discariche esaurite»;

b) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «In relazione all'esaurimento delle discariche, il piano è aggiornato, anche mediante piani-stralcio, osservando il procedimento previsto dal presente articolo».

Art. 36.

Abrogazione dell'articolo 98 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

1. L'articolo 98 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, aggiunto dall'articolo 78 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22, è abrogato.

Art. 37.

Modifica alla legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente)

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 17 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 è inserito il seguente:

«8-bis. I beni di cui al comma 8, già trasferiti in proprietà all'Azienda provinciale per i servizi sanitari alla data del 1° marzo 1996 ovvero i beni mobili e le attrezzature direttamente acquistati entro la medesima data dall'Azienda e destinati all'esercizio delle attività previste dal citato comma 8, sono trasferiti in proprietà della Provincia per essere assegnati in uso all'Agenzia. Il trasferimento e la consegna dei predetti beni e attrezzature avvengono, sulla base degli inventari e della situazione di fatto, mediante compilazione di un verbale di consistenza redatto da un rappresentante dell'Azienda e sottoscritto da un rappresentante della Provincia».

2. Alle attività di laboratorio prestate dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari a favore delle strutture provinciali competenti in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, fino alla data di costituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, si applica la disciplina stabilita dall'articolo 7, comma 6, della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11.

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE

Art. 38.

Disposizioni in materia di utenze d'acqua pubblica

1. La durata delle utenze di acqua pubblica che hanno usufruito della proroga disposta dall'articolo 1 della legge provinciale 6 luglio 1988, n. 21 (Proroga della durata di utenze d'acqua pubblica per piccole derivazioni) è prorogata senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2008.

2. La proroga di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione da parte degli interessati al servizio acque pubbliche e opere idrauliche della Provincia, da effettuarsi entro il 31 dicembre 1998, di apposita dichiarazione volta all'accettazione della predetta proroga. La mancata accettazione della proroga comporta la decadenza di diritto dell'utenza e l'estinzione di ogni rapporto e obbligazione pregressi relativi all'utenza stessa.

3. La pubblicazione delle domande di concessione di acque pubbliche per piccole derivazioni che comportano prelievi con portata media superiore a 1/sec 50 è effettuata mediante inserzione dell'avviso di presentazione della domanda nel Bollettino ufficiale della Regione e su un quotidiano a diffusione locale. Per le domande di concessione che comportano prelievi con portata media inferiore o uguale a 1/sec 50 la pubblicazione avviene mediante inserzione dell'avviso nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. La pubblicazione dell'avviso nelle forme previste dal comma 3 sostituisce, a tutti gli effetti, la pubblicazione nelle forme previste dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'articolo 23, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche).

5. La disposizione di cui al primo periodo del comma 3 si osserva con decorrenza dalla data di applicazione dell'articolo 23, comma 3, della legge n. 36 del 1994.

6. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite apposite direttive e modalità di applicazione della disciplina concernente l'approvvigionamento idrico autonomo di cui all'articolo 40, commi 4, 5 e 6, del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, come modificato dall'articolo 13 della legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21, tenuto conto delle caratteristiche e dell'entità delle utenze, nonché delle prescrizioni stabilite a norma dell'articolo 42 del regio decreto n. 1775 del 1933, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 39.

Riferimento delle spese

1. Per i fini di cui agli articoli 20 e 21 della presente legge si utilizzano le autorizzazioni ed i limiti di impegno disposti per i fini di cui agli articoli 30 e 31 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2.

2. Per i fini di cui all'articolo 38, comma 3, si provvede con gli stanziamenti già autorizzati in bilancio per le spese varie d'ufficio (cap. 12320).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 7 marzo 1997

ANDREOTTI

Visto, *Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento*: RICCI
97R0318

LEGGE PROVINCIALE 7 marzo 1997, n. 6.

Modifiche alla legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (Istituzione dell'Ufficio del Difensore civico).

(Pubblicata nel suppl. n. 3 del *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 13 del 18 marzo 1997)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 5 della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 32, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il difensore civico invia annualmente al Consiglio provinciale una relazione sull'attività svolta con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative.»

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il difensore civico può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle commissioni consiliari, in ordine a problemi particolari inerenti alle proprie attività.

2-ter. La commissione consiliare può convocare il difensore civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.

2-quater. I consiglieri provinciali possono chiedere al difensore civico notizie ed informazioni connesse allo svolgimento della relativa funzione.

2-quinquies. Può altresì prospettare alle singole amministrazioni situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitando gli opportuni provvedimenti.»

Art. 2.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 20 dicembre 1982 n. 28, articolo come modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 5 novembre 1984, n. 11, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il difensore civico non è immediatamente rieleggibile.»

Art. 3.

1. L'articolo 10 della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28, come modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 5 novembre 1984, n. 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Indennità e rimborso spese*). — 1. Al difensore civico spetta un trattamento economico pari a 2/3 dell'indennità di carica, con esclusione della diaria, percepita dai consiglieri regionali. Allo stesso spettano inoltre le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico in misura analoga a quella dei consiglieri regionali della Regione Trentino-Alto Adige.»

Art. 4.

1. La modifica dell'articolo 10 della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 di cui all'articolo 3 della presente legge entra in vigore, per la sua prima applicazione, in occasione della prossima nomina del difensore civico.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 7 marzo 1997

ANDREOTTI

Visto, *Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento*: RICCI
97R0319

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1997 n. 9.

Organizzazione delle attività degli uffici regionali.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 5 del 16 aprile 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Unità organizzative e incarichi professionali

1. Nell'ambito dell'articolazione delle strutture regionali prevista dall'art. 5 della legge regionale 20 giugno 1994 n. 26 (norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali) e successive modificazioni ed integrazioni i dirigenti generali, su proposta dei dirigenti delle strutture interessate, istituiscono unità organizzative che espletano compiti di carattere funzionale o operativo e attribuiscono incarichi professionali per specifici campi di attività.

2. Ai dipendenti dell'ottava qualifica funzionale preposti alla direzione delle unità organizzative e agli incarichi professionali di cui al comma 1, spetta l'indennità prevista dall'art. 37 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1994/1997 del personale non dirigente del comparto Regioni - Autonomie Locali. Ai dipendenti dell'ottava qualifica funzionale tale indennità compete anche per tutto il periodo successivo alla definizione degli assetti organizzativi di cui all'art. 10 della legge regionale 26/1994.

3. In attuazione dell'art. 35 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1994-1997, al personale di cui al comma 2 e ai dipendenti titolari di posizioni di responsabilità del procedimento può essere attribuita, nei contingenti e nelle misure ivi previste, l'indennità di area direttiva.

Art. 2.

Attività pluridisciplinari e complesse

1. Per l'attuazione degli obiettivi attribuiti alle strutture il personale appartenente all'ottava qualifica funzionale può essere preposto, dai dirigenti generali su proposta dei dirigenti delle Strutture interessate, a svolgere funzioni di coordinamento:

a) per materie o progetti ricompresi nell'ambito di diverse unità organizzative, della struttura di appartenenza;

b) per programmi specifici della struttura di appartenenza che richiedano, per la loro complessità, il raccordo con altre strutture regionali o con strutture di aziende pubbliche o enti strumentali, vigilati, dipendenti, delegati o comunque finanziati dalla Regione.

2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, su proposta dei dirigenti generali, adottano appositi criteri per l'applicazione di quanto previsto al comma 1.

3. Al personale di cui al comma 1 viene corrisposto un compenso pari allo 0,5 dello stipendio tabellare annuo lordo da corrispondersi per tredici mensilità.

Art. 3.

Sostituzione del dirigente

1. In caso di assenza o impedimento del dirigente si applicano le disposizioni di cui all'art. 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti in termini di competenza e di cassa ai capitoli 20, 200 e 220 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 17 marzo 1997

MORI

97R0391

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1997 n. 10.

Interventi della Regione per la programmazione e attuazione di parcheggi e infrastrutture per la mobilità e per il traffico nelle aree urbane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 5 del 16 aprile 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Liguria contribuisce alla realizzazione di infrastrutture e parcheggi per l'organizzazione della mobilità a favore dei Comuni già individuati ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 24 marzo 1989 n. 122 (disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393/1959), tenuti alla adozione del Piano urbano del traffico ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo Codice della strada) nonché in altri Comuni che presentino specifiche situazioni di fabbisogno, prevedendo altresì la partecipazione di altri soggetti pubblici ed aziende pubbliche, per l'attuazione di interventi concertati con i Comuni medesimi.

2. La Regione promuove, inoltre, la realizzazione di piani e progetti speciali di interesse regionale, riguardanti le finalità della presente legge, di concerto con le Amministrazioni interessate.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 devono altresì:

a) favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane a maggior densità, attraverso infrastrutture per la sosta, dispositivi per la regolazione della circolazione, infrastrutture necessarie a garantire produttività, efficienza, affidabilità al servizio di pubblico trasporto, migliorare le condizioni di accessibilità delle aree urbane;

b) agevolare la riorganizzazione della circolazione veicolare nei centri storici, incentivandone la fruizione pedonale, nonché l'utilizzo turistico del territorio ed il godimento dei beni e delle bellezze architettoniche ed ambientali;

c) consentire l'interconnessione tra i parcheggi e i servizi di pubblico trasporto, attraverso impianti puntuali, nonché organizzazioni logistiche e di coordinamento delle tariffe.

4. Nella programmazione delle risorse la Regione attribuisce priorità al finanziamento di interventi:

a) previsti in Accordi di Programma dalla stessa sottoscritti;

b) previsti in Piani Territoriali di livello regionale;

c) ammessi a contribuzione dalla CE e da altri Enti pubblici.

Art. 2.

Interventi ammessi a contributo

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, sono oggetto di contribuzione regionale gli interventi ed i lotti funzionali degli stessi relativi a:

a) parcheggi pubblici rotativi, per autoveicoli e motocicli, conformi agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero già inseriti nei Programmi Urbani dei Parcheggi approvati dalla Regione, ai sensi della legge 122/1989, ovvero ricompresi nei Piani Urbani del Traffico, per i Comuni che ne sono dotati, sempreché i progetti stessi siano corredate dalle modalità di controllo della sosta sulle sedi stradali dell'ambito interessato, prevedano le modalità organizzative della circolazione per l'accesso e indichino i soggetti realizzatori, definendo altresì i piani finanziari e i piani di gestione dell'opera;

b) infrastrutture e dispositivi per la protezione del trasporto pubblico locale, la regolazione della circolazione veicolare, pedonale e della sosta, anche utilizzando tecnologie informatizzate;

c) interventi di pedonalizzazione di zone urbane e di realizzazione di itinerari pedonali e ciclabili attrezzati, comprensivi degli arredi stradali necessari e adeguati al superamento delle barriere architettoniche;

d) realizzazione di impianti fissi di trasporto con funzioni di puntuale interconnessione dei parcheggi pubblici con le reti a servizio della mobilità delle persone;

e) interventi di adeguamento dell'accessibilità pedonale e dell'attraversamento veicolare degli impianti e delle linee delle Ferrovie dello Stato, avuto riguardo all'interesse per la circolazione e lo svolgimento dei pubblici servizi, per l'eliminazione di passaggi a livello, da definirsi in appositi Accordi di Programma con i soggetti interessati;

f) progetti di fattibilità tecnico-economica e progetti definitivi degli interventi di cui al presente articolo, promossi dai soggetti di cui all'art. 3.

2. Sono altresì oggetto di contribuzione regionale gli interventi relativi a parcheggi pubblici rotativi già ammessi a finanziamento con precedenti provvedimenti dello Stato e della Regione, purché rispondenti alle disposizioni della presente legge.

Art. 3.

Soggetti interessati

1. Per gli interventi di cui all'art. 2, possono usufruire dei contributi previsti dalla presente legge:

a) i Comuni già dotati di Programma Urbano dei Parcheggi approvato dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge per le localizzazioni di parcheggi pubblici ivi previste;

b) i Comuni dotati di Piano Urbano del Traffico, adottato ai sensi dell'art. 36 del D.L.vo 285/1992;

c) altri Comuni che presentino specifiche situazioni di fabbisogno di riorganizzazione del traffico e dell'accessibilità, per categorie individuate dalla Giunta regionale;

d) le Province, per la realizzazione di progetti integrati, coordinati e concertati con i Comuni, nel campo della riorganizzazione della mobilità e del trasporto pubblico nelle aree urbane;

e) Ferrovie dello Stato S.p.a. ed aziende e società dalla stessa partecipate;

f) le autorità portuali di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 (riordino della legislazione in materia portuale) per gli interventi di riorganizzazione della mobilità e del traffico nelle infrastrutture di interconnessione con le aree urbane;

g) le aziende pubbliche ed a prevalente partecipazione pubblica, concessionarie di servizi di pubblico trasporto;

h) le società a partecipazione pubblica per interventi nel settore della mobilità urbana;

i) i concessionari di realizzazione e gestione di parcheggi pubblici e di infrastrutture di trasporto e per la mobilità, specificamente individuati dai soggetti concedenti.

2. La Regione può riservarsi una quota delle risorse annualmente disponibili per la redazione di progetti integrati e coordinati nel campo della mobilità, di rilevanza sovracomunale, nonché per la formazione del Piano Regionale dei Trasporti.

Art. 4.

Programmi integrati per la mobilità e interventi singoli

1. Per le finalità indicate dall'art. 1, la Regione ammette a finanziamento programmi integrati per la mobilità e interventi singoli.

2. I programmi integrati per la mobilità contengono gli interventi che riguardano l'assetto della circolazione, della sosta e del trasporto pubblico integrato ed attuano in forma coordinata le previsioni del Piano Urbano del Traffico e dei Programmi Urbani dei Parcheggi già approvati dalla Regione.

3. I programmi integrati per la mobilità hanno validità triennale, possono essere aggiornati annualmente e vengono adottati dai Comuni di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b).

4. Costituiscono interventi singoli, le proposte di carattere puntuale relative ad opere, tra quelle indicate nell'art. 2, necessarie ad adeguare la circolazione veicolare ed i parcheggi a specifiche necessità di sicurezza, di funzionalità, di accessibilità nonché volte a consentire la più agevole ed integrata utilizzazione del trasporto pubblico.

5. Gli interventi singoli di cui al comma 4 sono approvati dai Comuni, anche su proposta degli altri soggetti di cui all'art. 3, e attuano le previsioni del Piano Urbano del Traffico, per i Comuni tenuti alla sua adozione, ad eccezione dei casi di cui all'art. 3), comma 1, lettera c).

6. I programmi integrati per la mobilità e gli interventi singoli devono essere corredate dalla documentazione necessaria ad indicare:

a) l'inquadramento degli interventi nel contesto delle decisioni riguardanti il Piano Urbano del Traffico, per i Comuni tenuti alla sua redazione, attraverso apposita relazione tecnica, indicando le relative priorità;

b) la conformità degli interventi ivi previsti rispetto alla vigente disciplina urbanistico-edilizia;

c) le caratteristiche qualitative e funzionali delle opere, negli elementi tecnici, grafici e descrittivi, corredate dai fattori economici e di costo degli interventi;

d) i soggetti interessati all'attuazione dei diversi interventi;

e) i tempi previsti per l'esecuzione delle opere;

f) i progetti definitivi dei parcheggi previsti, di esclusiva o parziale utilizzazione pubblica, corredate dalle indagini geognostiche e idrologiche, dagli accertamenti riguardanti la consistenza delle reti dei servizi nel sottosuolo, da una relazione tecnica preliminare riguardante l'eventuale presenza di beni di interesse archeologico, nonché i relativi piani finanziari di realizzazione dell'opera, dei piani di gestione della stessa corredate dalle tariffe previste;

g) l'entità del contributo richiesto.

7. I programmi integrati per la mobilità possono prevedere con riferimento ai Programmi Urbani d Parcheggi, già approvati ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 122/1989:

a) adeguamenti degli interventi ivi inseriti esclusivamente sotto i profili dimensionale e tipologico, al fine di garantirne la funzionalità in relazione all'organizzazione del traffico e alle esigenze ambientali e tecnico-economiche.

b) la reiterazione delle relative previsioni di parcheggi pubblici nel frattempo decadute, ai sensi dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968 n. 1187, previa dimostrazione della loro attualità sotto il profilo urbanistico.

8. Tali previsioni sono approvate, anche agli effetti urbanistici, dalla Regione nell'ambito dei provvedimenti di ammissione a finanziamento dei programmi integrati per la mobilità.

Art. 5.

Programmazione dei finanziamenti

1. La Giunta regionale definisce, con apposita deliberazione da assumersi entro il 31 gennaio di ogni anno, i criteri di priorità per la concessione dei contributi.

2. I programmi integrati per la mobilità e i relativi aggiornamenti, nonché gli interventi singoli, corredati della documentazione di cui all'art. 4, sono approvati dai Comuni e sono trasmessi alla Regione entro il 31 maggio di ogni anno.

3. Sulla base delle proposte di cui al comma 2 e tenuto conto degli eventuali progetti di interesse regionale di cui all'art. 3, comma 2, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta da adottarsi entro il 31 luglio di ogni anno, approva un piano triennale di interventi, soggetto ad aggiornamento annuale. Tale piano deve prevedere gli obiettivi da perseguire, la ripartizione delle risorse tra le diverse tipologie di intervento di cui all'art. 2, e annualmente accerta, altresì, lo stato degli interventi precedentemente deliberati.

4. La Giunta regionale, in attuazione del piano triennale di cui al comma 3, tenuto conto delle risorse finanziarie annualmente disponibili, entro sessanta giorni dall'esecutività della deliberazione del Consiglio regionale, ammette al finanziamento gli interventi, identifica i soggetti destinatari, definisce l'entità della contribuzione in conto capitale per le opere di cui all'art. 2, i tempi di realizzazione degli interventi, le eventuali integrazioni della documentazione progettuale, tecnica ed economica da richiedere ai fini della successiva concessione dei contributi.

5. La deliberazione di cui al comma 4 indica altresì:

a) le forme di garanzia necessarie per il finanziamento dei parcheggi pubblici rotativi, nonché le modalità di controllo sull'attuazione delle opere e di vigilanza sulla gestione;

b) le modalità di finanziamento degli interventi che richiedono specifiche concertazioni;

c) le modalità di finanziamento delle progettazioni.

6. Sulla base dell'accertamento della mancata attuazione delle iniziative programmate dal Consiglio regionale, la Giunta provvede altresì alla revoca dei contributi precedentemente concessi, procedendo al recupero delle somme erogate.

7. La Giunta regionale può provvedere ad approvare uno schema di convenzione-tipo riguardante le modalità realizzative e gestionali dei parcheggi pubblici rotativi.

Art. 6.

Misure di contribuzione

1. La Regione, sulla base di adeguata documentazione analitica e sintetica predisposta dai soggetti di cui all'art. 3, ammette a finanziamento gli interventi programmati secondo i seguenti criteri:

a) per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a): in misura non superiore al cinquanta per cento (IVA esclusa) dei costi effettivi ammissibili di realizzazione dell'intervento relativi ai soli posti auto pubblici rotativi, escluse le opere di riqualificazione architettonica ed ambientale e di arredo urbano eventualmente connesse all'intervento. Tale misura è elevata al sessanta per cento nei casi di parcheggi ad esclusiva utilizzazione pubblica rotativa;

b) per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), c), d): in misura non superiore al sessanta per cento dei costi effettivi ammissibili;

c) per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera e): in misura non superiore al trenta per cento dei costi effettivi ammissibili;

d) per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera f): fino al cento per cento dei costi ammissibili delle progettazioni definitive valutate sulla base dei valori delle tabelle professionali, delle convenzioni stipulate e degli appalti di servizi aggiudicati dalle Amministrazioni.

2. Al fine della definizione dei costi effettivi ammissibili, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, relativamente agli interventi edilizi, verrà fatto riferimento al prezzario regionale delle opere pubbliche, approvato dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche della Liguria ed edito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova.

Art. 7.

Disposizioni per la realizzazione di parcheggi privati su aree pubbliche

1. I Comuni, in vista dell'obiettivo di ridurre i fabbisogni di parcheggi stradali, di riordinare la circolazione e di recuperare le condizioni ambientali delle strade e delle piazze pubbliche, individuano nell'ambito dei programmi integrati per la mobilità, le aree di loro proprietà entro le quali, mediante cessione del diritto di superficie, possono realizzarsi in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, parcheggi privati anche non pertinenziali.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere attuati:

a) da persone fisiche o giuridiche appositamente costituite;

b) da enti, società ed imprese a partecipazione comunale aventi ad oggetto, anche non esclusivo, la realizzazione e la gestione di parcheggi;

d) da imprese di costruzione.

3. I Comuni predispongono apposito bando triennale che definisce:

a) i requisiti dei soggetti aventi diritto;

b) le modalità di concessione del diritto di superficie sulle aree, tenuto conto della qualità delle progettazioni, degli oneri di manutenzione dei manufatti nonché della funzionalità degli interventi alla risoluzione dei problemi della sosta e della circolazione dell'immediato intorno;

c) l'ambito territoriale di riferimento per soddisfare il fabbisogno di parcheggio degli insediamenti;

d) la documentazione tecnico-progettuale necessaria;

e) le clausole riguardanti la cessione dei parcheggi non pertinenziali.

4. La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di una convenzione recante altresì l'impegno del soggetto attuatore e suoi aventi causa a non mutare la destinazione d'uso.

5. I parcheggi pertinenziali non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale pena la nullità dei relativi atti.

Art. 8.

Disposizioni di prima applicazione

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni della presente legge, i Comuni, sulla base delle proposte pervenute dai soggetti di cui all'art. 3, presentano richieste di finanziamento per gli interventi ed i progetti previsti al comma 3 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Giunta regionale, nei successivi sessanta giorni, dispone il primo piano annuale di interventi.

3. Il piano di prima applicazione ammette a contribuzione, con le misure di cui all'art. 6 e sulla base dei criteri di seguito stabiliti:

a) i parcheggi pubblici rotativi, già inseriti nei Programmi Urbani dei Parcheggi, previa valutazione delle condizioni di fattibilità tecnica ed economica degli stessi, attraverso il progetto definitivo, il piano finanziario di realizzazione dell'opera, il piano di cantieramento degli interventi, il piano di gestione dell'infrastruttura, la funzionalità ed efficacia dell'opera in rapporto alla domanda di sosta prevedibile, tenuto conto delle modalità di controllo della sosta nell'ambito di interesse del parcheggio;

b) gli interventi mirati alla riorganizzazione della circolazione, attuativi dei Piani Urbani del Traffico approvati nei Comuni tenuti alla redazione di tale strumento, previa valutazione dei progetti definitivi delle opere sulla base dell'accertamento della fattibilità tecnica degli interventi, dell'efficacia stimata dal Comune ai fini del raggiungimento delle condizioni di fluidità del traffico urbano, del miglioramento della sicurezza della circolazione pedonale e veicolare, del miglioramento della produttività del servizio di trasporto pubblico di interesse locale e della sua velocità commerciale;

c) gli interventi di adeguamento dell'attraversamento veicolare degli impianti e delle linee delle Ferrovie dello Stato migliorativi delle condizioni della circolazione nei Comuni interessati, previa valutazione dell'utilità delle opere in relazione all'entità ed alle caratteristiche del traffico ed all'interesse per l'esercizio dei pubblici servizi, attraverso i progetti definitivi delle opere;

d) i costi di progettazione definitiva relativi a parcheggi pubblici rotativi corredati dalla documentazione utile ad accertarne la fattibilità tecnica, corsie riservate ed attrezzate per il trasporto pubblico, impianti fissi di puntuale interconnessione dei servizi di trasporto e con i parcheggi nonché i costi di progettazione e redazione del Piano Regionale dei Trasporti.

4. La disponibilità di finanziamenti per la contribuzione degli interventi di cui al presente articolo, è impiegata nella seguente misura:

a) per il sessanta per cento delle risorse disponibili per interventi di contribuzione sui parcheggi pubblici rotativi di cui al comma 3, lettera a);

b) per il trenta per cento delle risorse disponibili per interventi di contribuzione sulla riorganizzazione e sulla fluidità della circolazione, di cui al comma 3, lettere b) e c);

c) per il dieci per cento delle risorse disponibili per il finanziamento delle progettazioni, studi e ricerche di cui al comma 3, lettera d).

5. Nel caso in cui le richieste di finanziamento ammissibili risultino di importo inferiore alle disponibilità previste in sede di prima applicazione, per le lettere a), b), c) di cui al comma 4, la Giunta regionale può procedere alle modifiche delle misure di impiego delle risorse che consentono un più ampio utilizzo delle stesse.

Art. 9.

Fondo regionale per lo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità urbana

1. I programmi integrati per la mobilità e gli interventi singoli, devono prevedere nella documentazione tecnico-economica relativa ai progetti di realizzazione di parcheggi pubblici rotativi da sottoporre a regime tariffario, un piano finanziario ed un piano di gestione dell'opera.

2. L'erogazione del contributo viene effettuata secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale e la quota a saldo è erogata previa accettazione, da parte del soggetto concessionario del parcheggio, delle clausole riguardanti il pagamento annuale di un corrispettivo di importo ragguagliato all'entità del contributo.

3. Il concessionario realizzatore dei parcheggi ad esclusiva utilizzazione pubblica deve corrispondere alla Regione Liguria per venticinque annualità consecutive, una quota annuale di importo commisurato al contributo regionale per la realizzazione dell'opera fino alla concorrenza del settanta per cento del contributo erogato nella misura pari:

a) al due per cento del contributo per i primi dieci anni di gestione del parcheggio;

b) al tre per cento del contributo per i successivi dieci anni di gestione del parcheggio;

c) al quattro per cento del contributo per gli ulteriori cinque anni di gestione del parcheggio.

4. Il concessionario realizzatore dei parcheggi a parziale utilizzazione pubblica deve corrispondere alla Regione Liguria per venticinque annualità consecutive, una quota annuale, fino alla concorrenza complessiva del contributo erogato, di importo pari:

a) al tre per cento del contributo per i primi dieci anni di gestione del parcheggio;

b) al quattro per cento del contributo per i successivi dieci anni di gestione del parcheggio;

c) al sei per cento del contributo per gli ulteriori cinque anni di gestione del parcheggio.

5. Gli importi, come sopra determinati, costituiscono quote di reintegro del fondo regionale per lo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità urbana e sono versati alla Regione entro la scadenza dell'anno solare.

Art. 10.

Norma finale

1. I programmi integrati per la mobilità di cui all'art. 4 sostituiscono i Programmi Urbani dei Parcheggi di cui alla legge 122/1989 e successive modificazioni, ferma restando la validità agli effetti urbanistici di quelli già approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto all'art. 4, comma 8.

Art. 11.

Sostituzione di norma

1. L'art. 9, comma 4 della legge 122/1989 è sostituito, per il territorio della Regione Liguria, dall'art. 7 della presente legge.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo di quota pari a lire 9.000.000.000 in termini di competenza del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» iscritto al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1996 ed istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 (norme in materia di bilancio e contabilità), nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1997 dei seguenti capitoli:

1215 «Contributi per l'attuazione di parcheggi e infrastrutture per la mobilità e per il traffico nelle aree urbane» con lo stanziamento di lire 8.900.000.000 in termini di competenza;

1216 «Spese di assistenza tecnica per le valutazioni sulla progettazione e di natura economica dei programmi e progetti attivati nonché per la redazione della convenzione tipo di cui all'art. 5, comma 7 della legge regionale recante norme in tema di interventi della Regione per la programmazione e attuazione di parcheggi e infrastrutture per la mobilità e per il traffico nelle aree urbane», con lo stanziamento di lire 100.000.000 in termini di competenza.

2. Per le finalità di cui all'art. 12 sono istituiti nel bilancio per l'anno finanziario 1997 i seguenti capitoli:

a) nello stato di previsione dell'entrata:

2549 «Rimborsi di contributi destinati al fondo regionale per lo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità urbana» per memoria;

b) nello stato di previsione della spesa:

1217 «Contributi per l'attuazione di parcheggi e infrastrutture per la mobilità e per il traffico nelle aree urbane, alimentati dal fondo regionale per lo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità urbana» per memoria.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 25 marzo 1997

MORI

97R0392

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1997, n. 12.

Rideterminazione dell'organico del ruolo della Giunta regionale. Norme di adeguamento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 30 e 31.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 22 del 5 maggio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge attua, per la Giunta regionale della Campania e per gli enti pubblici non economici da essa dipendenti, compresi gli istituti autonomi case popolari, i principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego e, nello specifico, le modalità di prima applicazione, secondo quanto previsto dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Essa si propone di potenziare l'efficienza dell'azione amministrativa regionale, nel quadro dei principi di imparzialità, di trasparenza e di economicità, al fine di garantire la migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni del decreto legislativo suscettibili di diretta applicazione alla Regione e le norme del diritto comune del lavoro.

4. Agli effetti della presente legge con le parole «decreto legislativo» si intende richiamato il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

*Individuazione dell'Organico al 31 agosto 1993
a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537*

1. La presente legge disciplina la rideterminazione dei ruoli organici del personale della Giunta regionale, per le qualifiche funzionali e per le figure professionali, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11 e degli articoli 33 e 34 della legge regionale 4 luglio 1991, n. 12, alla data del 31 agosto 1993.

2. Il ruolo organico ordinario comprende otto qualifiche funzionali e due qualifiche dirigenziali.

3. Il personale inquadrato dalla prima alla ottava qualifica funzionale nel ruolo ordinario della Giunta regionale, ai sensi delle leggi regionali; viene immesso nel ruolo organico ordinario di cui al precedente comma 2 in conformità della qualifica funzionale rivestita alla data del 31 agosto 1993, nel rispetto dell'anzianità complessiva di servizio e della qualifica funzionale.

4. Al personale del ruolo ordinario di cui al precedente comma 3 vanno aggiunte n. 410 unità livello 0 di personale ex Cas.Mez., trasferito ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183, disciplinato con il successivo art. 3.

5. Al personale di cui ai precedenti comma, va ad aggiungersi il personale dirigente in servizio alla data del 31 agosto 1993 (Tabella A).

6. Il personale inquadrato nel ruolo speciale della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1985, n. 57 (Tabella B), viene immesso in detto ruolo in conformità del livello funzionale rivestito alla data del 31 agosto 1993 (Tabella B).

7. Il personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento ai sensi della legge regionale 6 febbraio 1990, n. 4, destinatario del disposto dell'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed il cui trattamento economico è a carico dei Fondi del Ministero del tesoro; viene immesso nel ruolo ad esaurimento in conformità della qualifica funzionale rivestita alla data del 31 agosto 1993 (Tabella C).

8. Il personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento della legge regionale 24 febbraio 1990, n. 8 e 15 gennaio 1991, n. 1, in servizio alla data del 31 agosto 1993 o data successiva a seguito di pronuncia giurisdizionale, viene immesso nel ruolo speciale ad esaurimento di cui alle precitate leggi (Tabella D).

9. Il ruolo organico della Giunta regionale alla data del 31 agosto 1993 comprende n. 2 qualifiche dirigenziali. A detta data risultano in servizio:

- a) nella I qualifica dirigenziale n. 976 unità;
- b) nella II qualifica dirigenziale n. 119 unità.

Ai posti di cui sopra va ad aggiungersi n. 1 posto di II qualifica dirigenziale a concorso alla data del 31 agosto 1993, per un totale di n. 1096 unità.

10. La dotazione organica complessiva alla data del 31 agosto 1993, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, va determinata incrementando le tabelle A, B, C, D dei posti per i quali alla data del 31 agosto 1993 risulti in corso di espletamento un concorso ovvero pubblicato od autorizzato un bando di concorso. Detta dotazione organica va incrementata, altresì, con il numero dei posti da destinare al personale a tempo indeterminato in servizio alla data suindicata del 31 agosto 1993 (Tabella E).

Art. 3.

Determinazione dei contingenti del ruolo ordinario

1. Sulla base della rilevazione dei carichi di lavoro conclusasi il 30 gennaio 1995 e tenuto conto del personale cessato dal servizio dopo il 31 agosto 1993, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal decreto legislativo, la dotazione organica per qualifiche funzionali delle Strutture della Giunta regionale è rideterminata così come segue (Tabella F):

a) il contingente costituito dal personale delle ex Opere Universitarie decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, inquadrato ai sensi della legge regionale 23 novembre 1983, n. 33, comprensivo di n. 532 unità, è trasferito agli E.D.I.S.U. costituiti con legge regionale 24 gennaio 1986, n. 3 e 9 novembre 1992, n. 9 la cui dotazione organica dovrà essere rideterminata secondo i principi di cui alla presente legge, tenuto conto della prima rilevazione dei carichi lavoro.

2. Le dotazioni organiche degli enti strumentali sulla base delle proposte dei rispettivi consigli di amministrazione verranno approvate dal Consiglio regionale su provvedimento della Giunta regionale.

3. Il contingente costituito dal personale ex Cas.Mez (legge 2 maggio 1976, n. 183) è messo a disposizione degli ambiti territoriali ottimali ai sensi degli articoli 8 e 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

4. Il contingente del personale del ruolo speciale, ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1985, n. 57 confluisce nel ruolo ordinario.

5. Il contingente del personale destinatario della legge regionale 24 febbraio 1990, n. 8 e 15 gennaio 1991, n. 1 di cui al precedente comma, confluisce nel ruolo ordinario nei posti istituiti con la presente dotazione sotto la declaratoria contingente di cui alla legge regionale 24 febbraio 1990, n. 8 e 15 gennaio 1991, n. 1. Detti posti sono indisponibili ed a seguito della cessazione dal servizio di detto personale il contingente viene di volta in volta ridotto fino alla soppressione totale.

6. Il contingente del personale destinatario del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge regionale 6 febbraio 1990, n. 4 e alla legge 28 ottobre 1986, n. 730 art. 12, viene immesso nel ruolo ordinario sotto la declaratoria contingente legge 28 ottobre 1986, n. 730 art. 12 e successive modificazioni ed integrazioni. Detti posti sono indisponibili ed a seguito della cessazione dal servizio di detto personale il contingente viene di volta in volta ridotto fino alla soppressione totale.

7. Ai sensi degli articoli 15 e 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la dirigenza è inserita in un unico ruolo (Tabella F).

8. La presa d'atto dei contingenti numerici dei dirigenti regionali effettuata con il precedente art. 2 non costituisce sanatoria di eventuali posizioni illegittime. La Giunta regionale è tenuta ad accertare all'atto dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali la legittimità dei titoli, dei requisiti professionali e di carriera del personale. Analogamente la Giunta regionale è tenuta a procedere nell'attuazione del successivo art. 4 della presente legge.

Art. 4.

Riorganizzazione dei servizi

1. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la riorganizzazione dei servizi con la conseguente rideterminazione della nuova pianta organica.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

21 marzo 1997

RASTRELLI

(Omissis).

97R0377

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1997, n. 13.

Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 recante: «Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale». Allegati «A» e «C».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Campania* n. 22 del 5 maggio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'«allegato A»

1. L'allegato A (Le Aziende Sanitarie Locali) parte integrante della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 è così modificato:

a) All'Azienda Sanitaria Locale Salerno 1 afferiscono tutti i comuni degli ambiti territoriali delle U.U.S.S.L.L. 50, 51 e 52, compresi i comuni di Roccapiemonte e Castel San Giorgio ed esclusi i comuni di Bracigliano e Siano;

b) All'Azienda Sanitaria Locale Salerno 2 afferiscono tutti i comuni degli ambiti territoriali delle U.U.S.S.L.L. 47, 48, 49, 53, 54, 55 e 56 compresi i comuni di Bracigliano e Siano, nonché i comuni di Sicignano degli Alburni e Postiglione sottratti dal Distretto Sanitario di Bellosguardo (già n. 105 - Azienda Sanitaria Locale Salerno 3) ed esclusi i comuni di Roccapiemonte e Castel San Giorgio.

2. Il Nuovo «allegato A» è riportato sub 1 e costituisce parte integrante della presente legge.

Art. 2.

1. L'allegato C (Distretti Sanitari) parte integrante della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 è così modificato:

a) Distretto Sanitario n. 5: il nome del comune di S. Andrea, va correttamente scritto Sant'Andrea di Conza;

b) Distretto Sanitario n. 17: è aggiunto il comune di Apollosa che pertanto viene escluso dal Distretto Sanitario 18;

c) Distretto Sanitario n. 19: il nome del comune di Arpaia, riportato per la seconda volta, va correttamente scritto Arpaise;

d) Distretto Sanitario n. 21: il nome del comune Pietrarola, va correttamente scritto Pietrarroia;

e) Distretto Sanitario n. 23: il nome del comune Castelfranco in Misciano, va correttamente scritto Castelfranco in Miscano;

f) il Distretto Sanitario n. 34 confluisce nell'Azienda Sanitaria Locale Caserta i con il n. 33;

g) Distretto Sanitario n. 48: l'indicazione «Insediamento 167» va sostituita con il nome «Scampia»;

h) Distretto Sanitario n. 52: l'indicazione «Insediamento 167» va soppressa;

i) i Distretti Sanitari dal n. 54 al n. 62 afferiscono all'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2;

l) i Distretti Sanitari dal n. 63 al n. 68 afferiscono all'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3;

m) i Distretti Sanitari dal n. 69 al n. 77 afferiscono all'Azienda Sanitaria Locale Napoli 4, insieme ai Distretti Sanitari già indicati ai numeri 83 e 84, che, pertanto, assumono i numeri 78 e 79;

n) all'interno ditale Azienda Sanitaria Locale Napoli 4, al Distretto Sanitario n. 73 (Nola) viene aggiunto il comune di Visciano che, pertanto viene sottratto dal Distretto Sanitario n. 74;

o) i Distretti Sanitari, da quello di Castellammare a quello di Gragnano - esclusi i Distretti Sanitari di San Gennaro Vesuviano, Palma Campania (già n. 83) e Terzigno, Poggiomarino, Striano (già n. 84), che restano aggregati all'Azienda Sanitaria Locale Napoli 4 - afferiscono all'Azienda Sanitaria Locale Napoli 5. All'interno di tale Azienda Sanitaria Locale, il comune di Ercolano viene escluso dall'ambito del distretto di Torre Annunziata (già n. 83) e viene costituito in Distretto autonomo col. n. 82;

p) al Distretto Sanitario di Nocera Inferiore (già n. 90) è sottratto il comune di Nocera Superiore;

q) al Distretto Sanitario di Sarno (già n. 95) sono sottratti i comuni di Roccapiemonte e Castel San Giorgio;

r) è istituito il nuovo Distretto Sanitario n. 96 con i comuni di Castel San Giorgio, Roccapiemonte e Nocera Superiore;

s) il Distretto Sanitario di Cava dei Tirreni (già n. 93) è soppresso;

t) al Distretto Sanitario di Salerno (già n. 96) è sottratto il comune di Vietri sul Mare;

u) al Distretto Sanitario di Maiori (già n. 98) vengono aggiunti i comuni di Cava dei Tirreni e Vietri sul Mare;

v) ai comuni afferenti al Distretto Sanitario di Eboli - A.S.L. Salerno 2 - (già n. 102) vanno aggiunti Postiglione e Sicignano degli Alburni, che, di conseguenza, sono esclusi dal Distretto Sanitario di Bellosguardo - ASL Salerno 3 - (già n. 105);

z) Distretto Sanitario di Roccadaspide (già n. 106): il nome del comune di Monteforte Cilento, va correttamente scritto Monteforte Cilento;

aa) Distretto Sanitario di Vallo della Lucania (già n. 109): il nome del comune di Molo della Civitella, va correttamente scritto Molo della Civitella.

2. La numerazione dei distretti, a seguito delle variazioni apportate, è quella rideterminata nell'«Allegato C».

3. Il nuovo «allegato C» è riportato sub 2 e costituisce parte integrante della presente legge.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

21 aprile 1997

RASTRELLI

(*Omissis*).

97R0378

REGIONE VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO REGIONALE 21 marzo 1997, n. 2.

Applicazione dell'art. 30 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere). Definizione dei requisiti igienico-sanitari, ivi compresi quelli relativi all'approvvigionamento idro-potabile ed agli scarichi, nonché dei requisiti di sicurezza.

(*Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 16 dell'8 aprile 1997*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in applicazione dell'art. 30 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), definisce i requisiti igienico-sanitari, ivi compresi quelli relativi all'approvvigionamento idro-potabile ed agli scarichi, nonché i requisiti di sicurezza delle strutture ricettive disciplinate dalla legge stessa, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), per i requisiti dei locali destinati alla preparazione, somministrazione, deposito e conservazione degli alimenti e delle bevande.

Art. 2.

Requisiti minimi igienico-sanitari delle case per ferie e degli ostelli della gioventù

1. Le case per ferie e gli ostelli della gioventù, come definiti, rispettivamente, dagli art. 2 e 5 della L.R. 11/1996, devono possedere i seguenti requisiti igienico-sanitari minimi:

- a) bagno attrezzato completo, comprendente un WC, un bidet, una vasca da bagno o una doccia ed un lavabo: 1/25 posti letto;
- b) doccia singola: 1/10 posti letto;
- c) wc e bidet: 1/10 posti letto;
- d) orinatoi: 2/50 posti letto;
- e) lavabo dotato di rubinetto: 1/5 posti letto;
- f) lavapiedi: 1/10 posti letto.

2. Almeno uno dei bagni completi deve essere, altresì, attrezzato secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di eliminazione di barriere architettoniche, per favorire la vita di relazione delle persone disabili.

3. Nel caso in cui le camere siano dotate di servizi igienici ad uso esclusivo, al fine del calcolo dei rapporti di cui al comma 1 non si computano i relativi posti letto, fino ad un massimo di quattro per camera.

4. I servizi igienici destinati al personale di cucina devono rispondere a quanto stabilito dal D.P.R. 327/1980 e devono essere computati in aggiunta rispetto alle dotazioni indicate al comma 1.

5. È ammessa la possibilità di aggiungere un letto in camera, in deroga ai limiti di superficie previsti dall'art. 3 della L.R. 11/1996, nel caso in cui gli ospiti accompagnino ragazzi di età inferiore a quindici anni.

6. In sede di calcolo di superficie delle camere, la frazione di superficie superiore a mq 0.50 è arrotondata all'unità superiore.

Art. 3.

Requisiti minimi igienico-sanitari dei rifugi alpini

1. Ai fini dell'individuazione dei requisiti minimi igienico-sanitari, i rifugi alpini, come definiti dall'art. 8 della L.R. 11/1996, vengono suddivisi, ai sensi dell'art. 23 del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) a seconda che siano:

- a) raggiungibili con strada rotabile, non aperta al pubblico transito veicolare;
- b) raggiungibili con mezzi meccanici di risalita quali funivie e seggiovie, ad esclusione delle sciovie;
- c) raggiungibili solo attraverso sentieri o vie alpinistiche.

2. Le strutture di cui al comma 1, lett. a) e b), devono possedere i seguenti requisiti minimi igienico-sanitari:

- a) 4 mc di aria per persona in locali tipo camera-dormitorio;
- b) altezza dei locali:
 - 1) ristoro-cucina: m 2,20;
 - 2) camere-dormitorio con soffitto piano: m 2,20;
 - 3) camere-dormitorio con copertura inclinata: altezza media m 1,80;
- c) areazione-illuminazione: il rapporto superficie finestra/pavimento deve essere pari a 1/32;
- d) servizi igienici:
 - 1) un WC con lavabo solo per il personale di cucina;
 - 2) un WC ogni 15 posti letto;
 - 3) un lavabo ogni 10 posti letto;
 - 4) una doccia ogni 20 posti letto;
 - 5) i pavimenti devono essere impermeabili, preferibilmente piastrellati, se possibile muniti di scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d'acqua;
 - 6) le pareti devono essere rivestite di materiale impermeabile e lavabile, preferibilmente piastrellate, fino all'altezza di m 1,80;

e) le cucine devono essere dotate di pareti e pavimenti lavabili e di cappa aspirante;

f) le finestre devono essere munite di un sistema di protezione contro insetti ed altri animali nocivi.

3. I requisiti minimi igienico-sanitari delle strutture di cui al comma 1, lett. e), si differenziano da quelli di cui al comma 2 solo per quanto attiene alle cucine, che devono possedere i requisiti di cui al comma 4, ed ai servizi igienici, che devono possedere i seguenti requisiti:

a) un WC con lavabo solo per il personale di cucina;

b) un WC ogni 20 posti letto;

c) un lavabo ogni 20 posti letto;

d) una doccia ogni 30 posti letto, derogabile ad una doccia ogni 40 posti letto, previo assenso dei medici di sanità pubblica;

e) i pavimenti devono essere impermeabili, preferibilmente piastrellati, se possibile muniti di scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d'acqua;

f) le pareti devono essere rivestite di materiale impermeabile e lavabile, preferibilmente piastrellate fino all'altezza di m. 1,80.

4. Le cucine delle strutture di cui al comma 1, lett. e), devono essere dotate di pareti e pavimenti lavabili e di aerazione naturale tramite adeguata finestratura. Le finestre devono essere munite di un sistema di protezione contro insetti ed altri animali nocivi. Nelle strutture dotate di corrente elettrica deve essere installato un idoneo sistema di aspirazione forzata.

5. Le disposizioni igienico-sanitarie contenute nel presente articolo rappresentano requisiti minimi e non indici di capienza massima delle strutture interessate.

Art. 4.

Requisiti minimi igienico-sanitari dei posti tappa escursionistici, o dortoirs

1. I posti tappa escursionistici, o dortoirs, come definiti dall'art. 11 della L.R. 11/1996, devono presentare i seguenti requisiti igienico-sanitari minimi:

a) bagno attrezzato completo, comprendente un WC, un bidet, una vasca da bagno o una doccia ed un lavabo: 1/30 posti letto;

b) doccia singola: 1/10 posti letto;

c) wc più bidet: 1/6 posti letto;

d) orinatoi: 1/30 posti letto;

e) lavabo dotato di rubinetto: 1/10 posti letto;

f) lavapiedi: 1/10 posti letto.

2. I servizi igienici destinati all'eventuale personale della struttura di cui trattasi devono rispondere a quanto stabilito dal D.P.R. 327/1980 e devono essere computati in aggiunta rispetto alle dotazioni indicate al comma 1.

Art. 5.

Requisiti igienico-sanitari dei locali destinati all'esercizio di affittacamere e di case e appartamenti per vacanze

1. I locali destinati all'esercizio di affittacamere e di case e appartamenti per vacanze, come definiti agli art. 14 e 17 della L.R. 11/1996, devono presentare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dalle disposizioni vigenti in materia di civile abitazione, fermo restando quanto previsto dagli art. 2 e 3 della legge regionale 23 febbraio 1976, n. 11 (Norme di integrazione delle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione).

2. Qualora i titolari dei locali destinati all'esercizio di affittacamere intendano avvalersi della facoltà di somministrare alimenti e bevande, i locali destinati alla preparazione, somministrazione, conservazione e deposito degli stessi devono rispondere ai requisiti minimi previsti dal D.P.R. 327/1980.

3. È ammessa la possibilità di aggiungere un letto in camera, in deroga ai limiti di superficie previsti dagli art. 15 e 18 della L.R. 11/1996, nel caso in cui gli ospiti accompagnino ragazzi di età inferiore a quindici anni.

4. In sede di calcolo di superficie delle camere, la frazione di superficie superiore a mq 0.50 è arrotondata all'unità superiore.

Art. 6.

Approvvigionamento idrico

1. Nelle strutture individuate come rifugi alpini, l'acqua fornita per il consumo umano deve possedere le caratteristiche qualitative previste dagli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE numero 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183).

2. Laddove, in relazione alla natura dei luoghi, non possa essere garantita la fornitura di acqua avente, sin dalla captazione, le caratteristiche indicate al comma 1, i gestori dei rifugi alpini devono predisporre un idoneo contenitore di raccolta delle acque preventivamente filtrate e provvedere alla disinfezione delle stesse mediante clorazione o debatterizzazione. Le modalità di disinfezione devono essere preventivamente concordate con il competente servizio dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

3. L'eventuale uso di acqua non avente le caratteristiche stabilite dai commi 1 e 2 è consentito esclusivamente per i servizi igienici, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 327/1980.

Art. 7.

Disciplina degli scarichi delle acque reflue

1. Allo smaltimento delle acque reflue derivanti dalle strutture di cui al presente regolamento, i gestori provvedono in conformità alle disposizioni vigenti in materia di scarichi provenienti da insediamenti civili, previo ottenimento della prescritta autorizzazione, da richiedere agli organi competenti ai sensi dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) e della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia).

2. In attuazione dell'art. 2 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, laddove, in relazione alla natura dei luoghi, l'allacciamento alla pubblica fognatura già esistente non risulti giustificato perché non presenta vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporta costi eccessivi, è possibile prevedere sistemi individuali di trattamento che permettano, comunque, il raggiungimento di un idoneo livello di protezione ambientale, utilizzando, a tale scopo, qualora si accerti che non si avranno ripercussioni negative sull'ambiente, anche sistemi tecnici di trattamento meno incisivi rispetto a quelli individuati dalla legge regionale 24 agosto 1982, n. 59 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

3. I limiti di accettabilità per gli scarichi di cui al comma 2 sono definiti dalla Regione nell'ambito del piano regionale di risanamento delle acque, in relazione alla vulnerabilità delle risorse idriche e dei suoli, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, in legge 17 maggio 1995, n. 172.

4. Nelle more della revisione del piano regionale di risanamento delle acque, la Giunta regionale autorizza le deroghe alle tabelle allegata alla L.R. 59/1982, nei limiti stabiliti dall'art. 1 della legge 172/1995, fissando di volta in volta i limiti di accettabilità in relazione alla effettiva vulnerabilità dell'ambiente.

5. Le richieste di autorizzazione devono essere corredate da idonea documentazione tecnica contenente:

a) indicazione della tipologia dello scarico, con precisazione della quantità, espressa in mc/giorno e litri/secondo, della qualità e dell'ubicazione dello stesso, con indicazione del recapito (acqua superficiale, suolo o sottosuolo);

b) indicazione dei parametri per i quali si richiede la deroga, ai sensi della tabella, A allegata alla legge 319/1976 o delle tabelle allegata alla L.R. 59/1982, nonché dei relativi valori;

c) relazione tecnico-descrittiva contenente le indicazioni atte a dimostrare che lo scarico da autorizzare in deroga non comporta pregiudizio alla qualità del corpo idrico ricettore o del suolo o del sottosuolo, nonché inconvenienti di carattere igienico-sanitario. Nel caso in cui sia previsto il convogliamento dello scarico sul suolo o nel sottosuolo deve essere presentata, altresì, tutta la documentazione prevista dall'allegato 5 alla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

Art. 8.

Abbattimento di barriere architettoniche

1. Le strutture di cui agli art. 2, 3, comma 1, lett. a), e 4 devono risultare conformi alle normative statali e regionali vigenti in materia di eliminazione di barriere architettoniche, per favorire la vita di relazione delle persone disabili, ed almeno uno dei bagni completi deve essere accessibile ed attrezzato allo scopo.

2. Alle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), e ai posti tappa escursionistici, o dotoirs, non raggiungibili attraverso strada rotabile o mezzi meccanici di risalita quali funivie e seggiovie, ad esclusione delle sciovie, laddove per la natura dei luoghi non fosse possibile la realizzazione delle opere previste dalle disposizioni vigenti in materia di eliminazione di barriere architettoniche, per favorire la vita di relazione delle persone disabili, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 5, e all'art. 7 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 42 (Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone disabili).

3. Le disposizioni vigenti in materia di eliminazione di barriere architettoniche per favorire la vita di relazione delle persone disabili non si applicano alle strutture, di cui all'art. 3, comma 1, lett. e).

4. Alle strutture di cui all'art. 5 si applicano le disposizioni vigenti per le civili abitazioni.

Art. 9.

Requisiti di sicurezza

1. Le strutture di cui al presente regolamento devono possedere tutti i requisiti di sicurezza stabiliti dalle disposizioni statali e regionali vigenti in materia di prevenzione incendi e di tutela dei lavoratori.

Art. 10.

Norme transitorie e finali

1. Le strutture extralberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 11/1996 devono adeguarsi ai requisiti minimi igienico-sanitari di cui al presente regolamento entro i termini fissati dall'art. 31 della legge stessa.

2. Le strutture di cui all'art. 3 esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono adeguare, entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso, il volume di aria per persona a 3 mc.

3. I Comuni provvedono entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento all'adeguamento degli strumenti urbanistici alle norme stabilite dallo stesso.

4. In considerazione della particolarità dei luoghi in cui sono ubicati, che rende impossibile anche l'eventuale adeguamento strutturale, le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano ai seguenti rifugi alpini:

a) rifugio GONELLA AL DOME, ubicato in Comune di Courmayeur;

b) rifugio TEODULO, ubicato in Comune di Valtournenche;

c) rifugio QUINTINO SELLA, ubicato in Comune di Ayas;

d) rifugio MANTOVA, ubicato in Comune di Gressoney La-Trinité.

Il presente regolamento sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 21 marzo 1997

VIÈRIN

97R0409

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1997, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 46.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Basilicata* n. 17 del 1° aprile 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 6 (contributo standard) della legge regionale 10 agosto 1993, n. 46, è sostituito dal seguente:

1) il contributo standard di esercizio viene determinato in misura pari al 68% del costo standard per i servizi interurbani di interesse provinciale ed extraurbani di interesse comunale e in misura pari al 50% del costo standard per i servizi interurbani di interesse regionale. I servizi balneari non vengono ammessi a contributo. I singoli comuni determinano il rispettivo contributo standard di esercizio.

Art. 2.

Norma finanziaria

La copertura finanziaria necessaria all'adeguamento dei contributi standard interregionali è garantita con gli stanziamenti sul cap. n. 7085 del bilancio esercizio finanziario 1997 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Pubblicazione

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione Basilicata.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 25 marzo 1997

DINARDO

97R0321

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1997, n. 18.

Integrazioni alla tabella «A» della legge regionale 3 aprile 1995, n. 40, come modificata dalla legge regionale 10 novembre 1995, n. 64.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 18 del 10 aprile 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comprensorio di cui alla tabella A della legge regionale n. 40 del 3 aprile 1995, come modificata da legge regionale n. 64 del 10 novembre 1995, comprende anche il territorio di Aliano, Gorgoglione, Anzi, Castelsaraceno.

Art. 2.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 8 aprile 1997

DINARDO

97R0404

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1997, n. 19.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 giugno 1978, n. 23.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 18 del 10 aprile 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla definizione dei procedimenti aventi ad oggetto l'assegnazione e la cessione degli alloggi realizzati ai sensi della legge regionale 10 giugno 1978, n. 23.

Art. 2.*Bando di Concorso - Assegnazione*

Per gli alloggi non ancora assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge il comune pubblica un apposito bando di concorso che preveda la partecipazione dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni con priorità per coloro i quali siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge regionale 10 giugno 1978, n. 23.

Il Bando di concorso dovrà essere pubblicato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'assegnazione degli alloggi sarà effettuata secondo le procedure previste dalla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 2 - come modificata dalla legge regionale 23 gennaio 1995, n. 11.

Art. 3.*Requisiti per l'assegnazione degli alloggi in proprietà o in locazione*

Gli alloggi di cui all'art. 2 sono assegnati in regime di proprietà, con patto di futura vendita, ai soggetti aventi i requisiti richiesti dalla stessa legge regionale 10 giugno 1978, n. 23, ed in regime di locazione semplice ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 2 e successive modificazioni.

Per gli alloggi in regime di locazione il canone è determinato secondo i criteri di cui alla stessa legge regionale 16 febbraio 1987, n. 2 e successive modificazioni.

Le procedure relative all'assegnazione e alla consegna degli alloggi deve essere espletata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.*Prezzo di cessione*

Il prezzo di cessione stabilito dall'art. 11 della legge regionale 10 giugno 1978, n. 23 può essere corrisposto in rate anticipate semestrali con la maggiorazione degli interessi, al tasso legale per un periodo massimo di 5 (cinque) anni.

Il contratto per la cessione degli alloggi deve essere stipulato entro sei mesi dalla data di consegna dell'alloggio ai legittimi assegnatari.

Per gli alloggi già consegnati il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.*Indennità di esproprio*

L'indennità di espropriazione relativa all'immobile sgomberato di proprietà dell'assegnatario dell'alloggio, in regime di proprietà, può essere scomputata dal prezzo di cessione di cui all'art. 11 della legge regionale 10 giugno 1978, n. 23.

Art. 6.*Destinazione d'uso*

In deroga all'ultimo comma dell'art. 15 della legge regionale 10 giugno 1978, n. 23, qualora particolari e documentate situazioni ne determinino la necessità, il Sindaco, su conforme delibera del Consiglio comunale, può autorizzare la destinazione ad uso di alloggio dei locali sgomberati, nonché di quelli lasciati liberi dagli assegnatari degli alloggi realizzati in attuazione della predetta legge regionale 10 giugno 1978, n. 23.

La delibera di Consiglio comunale costituisce approvazione di variante allo strumento urbanistico generale vigente.

Art. 7.

Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 8 aprile 1997

DINARDO

97R0405

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1997, n. 10.

Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1997, n. 2, concernente autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1997.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia, n. 19 del 14 aprile 1997)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge regionale 22 gennaio 1997, n. 2, sono aggiunte le seguenti parole:

«nonché, limitatamente ai capitoli 38377, 18714 e 35658, secondo la nota di variazioni presentata all'Assemblea regionale siciliana in data 7 marzo 1997 ove ha assunto il numero 241».

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 aprile 1997.

PROVENZANO

Assessore regionale per il bilancio e le finanze

TRICOLI

97R0357

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1997, n. 11.

Provvedimenti urgenti per la formazione e la qualificazione dei tecnici di dialisi. Norme collegate con il piano sanitario regionale. Norme per la tipizzazione tissutale e in materia di ammissione alle scuole di specializzazione.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia, n. 19 del 14 aprile 1997)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Articolo omissso in quanto dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 24 marzo - 3 aprile 1997, n. 82).

Art. 2.

(Articolo omissso in quanto dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 24 marzo - 3 aprile 1997, n. 82).

Art. 3.

(Articolo omissso in quanto dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 24 marzo - 3 aprile 1997, n. 82).

Art. 4.

Norme per la tipizzazione tissutale

1. Al fine di incrementare il numero di donatori di midollo osseo la tipizzazione tissutale può essere effettuata, a carico del Servizio sanitario regionale, presso i servizi di immunematologia e trasfusione che svolgeranno attività di supporto ai reparti e ai servizi esistenti impegnati nella medesima attività.

Art. 5.

Norme in materia di ammissione alle scuole di specializzazione

1. Ai fini della ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 55.

Art. 6.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 aprile 1997.

PROVENZANO

Assessore regionale per la sanità

PAGANO

97R0358

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1997, n. 13.

Norme in materia di riqualificazione urbana.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 19 del 16 aprile 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

CONTENUTI E DISCIPLINA DEI PROGRAMMI URBANI COMPLESSI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 20 dello Statuto regionale e in conformità alle leggi 17 febbraio 1992, n. 179 e 4 dicembre 1993, n. 493, disciplina la formazione dei Programmi urbani complessi in armonia con gli obiettivi generali individuati dal Piano urbanistico territoriale, al fine di riqualificare la città sotto il profilo urbanistico edilizio ed ambientale mediante la riorganizzazione del sistema della residenza, dei servizi, delle urbanizzazioni e delle infrastrutture ed il recupero del patrimonio edilizio esistente in particolare nei centri storici.

Art. 2.

Programma urbano complesso

1. Il programma urbano complesso è uno strumento operativo di programmazione economica e territoriale, attuato mediante progetti unitari di interesse pubblico, di dimensione e consistenza tali da incidere sulla riorganizzazione di parti di città, caratterizzato da:

- a) pluralità di funzioni;
- b) pluralità di tipologie di intervento, tra le quali le opere di urbanizzazione e le infrastrutture;
- c) pluralità di operatori, pubblici e privati;
- d) pluralità di risorse finanziarie, pubbliche e private.

2. Il programma urbano complesso ha valore di programma integrato di intervento, di cui all'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, o di programma di recupero urbano, di cui all'art. 11 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, ovvero di programma di riqualificazione urbana, di cui agli specifici decreti ministeriali.

Art. 3.

Formazione dei programmi urbani complessi

1. I Comuni individuano l'ambito territoriale oggetto del programma urbano complesso tenendo conto in particolare del degrado edilizio, della carenza delle opere di urbanizzazione e di servizi pubblici, della fatiscenza degli spazi pubblici e delle aree verdi, della carenza di attività produttive urbane, artigianali e commerciali.

2. I Comuni promuovono la formazione del programma urbano complesso con particolare riferimento a:

- a) centri storici caratterizzati da fenomeni di congestionamento o di degrado;
- b) centri storici minori privi di capacità di attrazione;
- c) aree periferiche carenti di strutture urbane e di servizi che abbiano al loro interno aree inedificate o degradate;
- d) insediamenti ad urbanizzazione diffusa, privi di servizi ed infrastrutture e privi di una specifica identità urbana;
- e) aree con destinazione produttiva e terziaria dismesse, parzialmente utilizzate o degradate;
- f) aree urbane destinate a parchi e giardini degradate;
- g) aree degradate lungo corsi d'acqua classificate a verde pubblico dagli strumenti urbanistici.

3. Il programma urbano complesso contiene una quota di funzioni residenziali non inferiore al 35 per cento in termini di superficie degli immobili da costruire o da recuperare e non può interessare le aree definite come omogenee dall'art. 2, lettera E), del decreto ministeriale 2 aprile 1968, recante disposizioni per l'attuazione della legge 6 agosto 1967, n. 765, concernente: «Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150».

Art. 4.

Soggetti promotori e contenuti del programma urbano complesso

1. Il programma urbano complesso è predisposto dal Comune, ovvero proposto al Comune da soggetti pubblici o privati, anche associati fra loro.

2. Il programma urbano complesso è costituito dal programma preliminare e dal programma definitivo.

3. Il programma preliminare indica gli elementi di carattere economico, tecnico ed urbanistico atti a valutare la fattibilità e la legittimità del programma e la rispondenza degli stessi ai requisiti previsti dalle norme vigenti e in particolare:

- a) l'elenco dei soggetti pubblici partecipanti al programma e di quelli privati, se già individuati, ovvero le modalità di individuazione di questi ultimi;
- b) l'ammontare degli eventuali finanziamenti regionali richiesti e delle altre partecipazioni finanziarie pubbliche e private;
- c) l'esistenza di eventuali vincoli normativi, ambientali, urbanistici, idrogeologici e sismici;
- d) l'individuazione degli alloggi parcheggio eventualmente necessari per lo spostamento temporaneo di nuclei familiari.

4. Il programma definitivo indica in dettaglio gli interventi da eseguire, i soggetti partecipanti, le unità immobiliari interessate, le tipologie d'intervento, le relative destinazioni d'uso ed i costi a carico di soggetti pubblici e privati e in particolare:

- a) l'elenco delle proprietà e la destinazione attuale e di progetto delle unità immobiliari;
- b) le soluzioni progettuali previste, elaborate in scala adeguata;
- c) i costi dell'intervento e la relativa ripartizione tra i soggetti coinvolti nel programma;
- d) i documenti che attestano l'eventuale disponibilità delle aree e degli immobili;

e) le garanzie fornite dai partecipanti al programma sull'esecuzione delle opere;

f) lo schema di convenzione disciplinante i rapporti attuativi tra soggetti promotori del programma ed il Comune.

5. Il programma urbano complesso è approvato dal Consiglio comunale.

TITOLO II

ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMPLESSI DI INTERVENTO E PROMOZIONE DI INIZIATIVE PER IL RECUPERO.

Art. 5.

Promozione e finanziamento dei programmi urbani complessi

1. La Giunta regionale promuove la riqualificazione urbana e dei centri storici mediante la concessione di finanziamenti ad enti pubblici, imprese, cooperative, privati singoli, associati o riuniti in consorzio, per la realizzazione di programmi urbani complessi.

2. Gli interventi previsti nei programmi urbani complessi ammissibili al finanziamento regionale mediante le risorse indicate al comma 3 possono riguardare:

- a) la costruzione, il recupero, oppure l'acquisizione ed il recupero di immobili destinati prevalentemente a residenza;
- b) la realizzazione, la manutenzione o l'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie o la messa a norma degli impianti (legge 5 marzo 1990, n. 46 e legge 9 gennaio 1991, n. 10);
- c) l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- d) l'inserimento di elementi in arredo urbano;
- e) la realizzazione di interventi di recupero e riutilizzazione del patrimonio edilizio esistente finalizzati all'insediamento nei centri storici di attività turistico-ricettive, culturali, commerciali ed artigianali;
- f) il recupero di opere architettoniche di pregio storico-artistico.

3. Al finanziamento dei programmi urbani complessi concorrono:

- a) il fondo regionale per i programmi urbani complessi di cui all'art. 9 ed i finanziamenti regionali previsti da programmi o leggi di settore per la realizzazione di interventi indicati al comma 1;
- b) i proventi relativi ai contributi di cui al comma 1, lettere b) e c), dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, così come modificata dall'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'art. 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i contributi in conto interessi, per un periodo non superiore a dieci anni, nella misura massima del 4 per cento del costo dell'intervento, concessi dalla Regione a partire dal 1998, secondo le modalità e l'entità stabilite con legge di bilancio;
- c) i finanziamenti dell'Unione europea, dello Stato, dei Comuni e di altri enti pubblici;
- d) le risorse degli I.E.R.P. delle province di Perugia e Terni ivi compresi i proventi delle vendite di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560;
- e) fondi privati.

Art. 6.

Individuazione ed attuazione dei programmi complessi di intervento

1. La Giunta regionale individua i programmi urbani complessi, adottati dal Comune competente, da finanziare ai sensi dell'art. 5.

2. Per l'attuazione degli interventi previsti dal programma urbano complesso ammesso al finanziamento regionale, il Presidente della Giunta regionale promuove la formazione di un accordo di programma tra gli enti pubblici interessati con le forme e le procedure dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al quale sono invitati a partecipare anche i soggetti privati coinvolti nel programma.

3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con proprio atto definisce i criteri, le procedure per la presentazione e la selezione dei programmi urbani complessi, il limite massimo dei contributi, nonché i requisiti necessari per beneficiare dei finanziamenti, in armonia con le norme comunitarie, statali e regionali di finanziamento.

Art. 7.

Disciplina degli accordi di programma in variante agli strumenti urbanistici in attuazione dei programmi urbani complessi

1. Qualora per l'attuazione del programma urbano complesso finanziato dalla Regione sia necessario apportare varianti allo strumento urbanistico, il Sindaco può proporre al Presidente della Giunta regionale la convocazione della conferenza prevista dall'art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Lo schema di accordo di programma, sottoscritto dai soggetti intervenuti alla conferenza di cui al comma 1, corredato della documentazione tecnica e grafica prescritta, ivi compresa quella prevista dalle vigenti norme urbanistiche, è depositato per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria del Comune interessato alla variante durante i quali chiunque può prenderne visione.

3. L'effettuato deposito è tempestivamente reso noto al pubblico mediante la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e sulla stampa locale, mediante l'inserimento nel Foglio degli annunci legali della provincia nonché mediante l'affissione di un avviso all'Albo pretorio con l'annotazione degli estremi di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Entro trenta giorni dalla data di inserzione nel F.A.L. gli interessati possono presentare al Comune le proprie osservazioni.

5. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, chiunque ne abbia interesse può presentare una breve replica.

6. Entro e non oltre i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 5, il Presidente della Giunta regionale convoca i soggetti intervenuti alla conferenza di cui al comma 1 per la valutazione delle osservazioni pervenute e la conclusione dell'accordo.

7. L'accordo, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, produce l'effetto della variante allo strumento urbanistico comunale, limitatamente alle parti interessate dall'accordo stesso, con l'adozione della deliberazione consiliare in ratifica dell'adesione del Sindaco all'accordo medesimo.

Art. 8.

Promozione di attività divulgative e sperimentali riguardanti il recupero

1. La Giunta regionale, al fine di sperimentare nuove tipologie e modalità di intervento nel recupero, anche con riferimento a quanto previsto all'art. 4, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, promuove l'attività di ricerca e di diffusione della conoscenza nel settore del recupero edilizio e della riqualificazione urbana mediante il finanziamento e la divulgazione di programmi, progetti, studi, indagini e ricerche.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Per il finanziamento degli interventi previsti all'art. 5 della presente legge, è istituito il fondo regionale per i programmi urbani complessi che, per l'anno 1997, è dotato di lire 1.648.000.000 da iscriverne in termini di competenza e di cassa al cap. 7003 di nuova istituzione denominato: «Contributi in conto capitale per interventi ricompresi all'interno di programmi urbani complessi».

2. Per il finanziamento delle attività previste all'art. 8 della presente legge, è autorizzata per l'anno 1997 la spesa di lire 60.000.000 da iscrivere in termini di competenza e di cassa al cap. 1492 di nuova istituzione denominato: «Spese per programmi, progetti, studi, indagini, ricerche e pubblicazioni finalizzate alla promozione del recupero del patrimonio edilizio esistente ubicato nei centri storici, alla riqualificazione urbana ed alla realizzazione di interventi per particolari categorie sociali».

3. Al finanziamento della spesa di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si fa fronte come segue:

quanto a lire 1.210.000.000 con quota della disponibilità esistente sul fondo globale del cap. 9710 del bilancio regionale 1996, che a norma dell'art. 26, commi 4 e 5, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, è iscritta alla competenza del bilancio 1997;

quanto a lire 62.000.000 con corrispondente diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, del cap. 7000 dello stato di previsione del bilancio 1997;

quanto a lire 330.000.000 con corrispondente diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, del cap. 7001 dello stato di previsione del bilancio 1997;

quanto a lire 106.000.000 con corrispondente diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, del cap. 7007 dello stato di previsione del bilancio 1997.

4. La Giunta regionale, a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, è autorizzata ad apportare al bilancio preventivo le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

5. Per gli anni 1998 e successivi, l'onere di cui ai commi 1 e 2 è annualmente determinato con legge di bilancio ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione, fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 11 aprile 1997

BRACALENTE

97R0369

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1997, n. 20.

Adesione della Regione al «United Nations Staff College Project» del Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro di Torino.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 16 del 23 aprile 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Partecipazione regionale

1. La Regione Piemonte partecipa all'iniziativa delle Nazioni Unite denominata Staff College, la cui organizzazione è assegnata al Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) di Torino, contribuendo alla realizzazione del relativo piano di attività corsuale mediante l'erogazione di aiuti finanziari annuali.

2. La partecipazione regionale è autorizzata limitatamente agli esercizi finanziari dal 1997 al 1999 e non supererà complessivamente la somma di lire 1 miliardo e 500 milioni.

3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina ed eroga il contributo annuale sulla base di programmi di formazione presentati dal Centro Internazionale di Formazione dell'OIL di Torino.

4. Al termine di ogni esercizio finanziario, e comunque entro il secondo mese successivo alla scadenza dell'esercizio, il Centro Internazionale di Formazione dell'OIL presenta una relazione sull'attività corsuale svolta con le necessarie valutazioni in ordine ai risultati acquisiti a seguito della stessa.

Art. 2.

Contributo straordinario

1. Al fine di concorrere all'attività del Centro Internazionale di Formazione dell'OIL di Torino, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare, a favore del Centro stesso, un contributo straordinario dell'importo di lire 200 milioni.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 1 miliardo e 700 milioni di cui lire 700 milioni per l'anno finanziario 1997 e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

2. L'importo di lire 700 milioni per l'anno 1997 è così destinato: lire 500 milioni per la partecipazione regionale di cui all'art. 1 e lire 200 milioni per il contributo straordinario di cui all'articolo 2.

3. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1997 vengono istituiti i seguenti appositi capitoli con la dotazione a fianco indicata:

«Contributo al Centro Internazionale di Formazione dell'OIL di Torino per la partecipazione alle spese organizzative dell'United Nations Staff College Project» e con la dotazione di lire 500 milioni in termini di competenza e di cassa;

«Contributo straordinario della Regione Piemonte a favore del Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro», con la dotazione di lire 200 milioni in termini di competenza e di cassa.

4. Agli oneri finanziari derivanti dalla applicazione della legge si provvede come segue:

a) quanto a lire 700 milioni per l'anno finanziario 1997, mediante riduzione del capitolo n. 15960;

b) per gli anni successivi la copertura finanziaria viene inserita nel bilancio pluriennale 1997-1999, rispettivamente per la tranches 1998 e quella 1999 mediante riduzione del capitolo n. 15910 iscritta nello stato di previsione dei rispettivi anni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 aprile 1997

p. GHIGO

Il vice presidente: MAJORINO

97R0395

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1997, n. 25.

Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 «Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola» nonché alla legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76 «Disciplina delle attività agrituristiche».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 17 del 14 aprile 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA L.R. 64/95

Art. 1.

Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 64/95

L'art. 1 della legge regionale 64/95 è così sostituito:

«Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione). — 1. La presente legge disciplina gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia necessari allo sviluppo dell'agricoltura, delle attività ad essa connesse e delle altre attività integrate e compatibili con la tutela e l'utilizzazione delle risorse dei territori rurali e montani. La presente Legge costituisce integrazione e specificazione dei principi generali contenuti nella Legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, recante norme per il governo del territorio.

2. La presente legge si applica nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, individuate, sulla base delle prescrizioni e della disciplina dei sistemi urbani, rurali e montani contenute nel P.I.T. e nel P.T.C. di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, recante «Norme per il governo del territorio», dal piano regolatore generale comunale di cui all'art. 23 della stessa legge.

3. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali previsto dall'art. 39 della Legge regionale citata, la presente legge si applica alle aree classificate, negli strumenti urbanistici comunali vigenti, zone omogenee e ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ed a quelle comunque destinate all'agricoltura da tali strumenti, anche se definite in maniera diversa da quelle del suddetto decreto ministeriale.

4. I Comuni possono individuare negli strumenti urbanistici comunali e all'interno delle zone di cui al comma 2, aree soggette a particolare normativa al fine di salvaguardare l'ambiente e il paesaggio agrario. Con apposite varianti, i Comuni possono promuovere la valorizzazione dell'economia rurale e montana attraverso l'integrazione dell'attività agricola con altre funzioni e settori produttivi compatibili con la tutela e coerenti con la valorizzazione delle risorse del territorio, ivi comprese le attività di fruizione del territorio rurale per il tempo libero, la produzione per autoconsumo e la salvaguardia delle risorse genetiche autoctone, nonché attraverso il sostegno delle famiglie residenti in funzione del mantenimento della presenza umana a presidio dell'ambiente, anche adeguando i servizi e le infrastrutture nelle aree marginali. Il Piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) e il Piano Territoriale di coordinamento (P.T.C.), di cui alla legge regionale 5/95, determinano i parametri in base ai quali gli strumenti urbanistici comunali generali, di cui all'art. 23 della medesima legge, individuano la esclusività o la prevalenza della funzione agricola, in relazione alle caratteristiche produttive e alle funzioni di presidio ambientale e paesaggistico.

Art. 2.

Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 64/95

L'art. 2 della legge regionale 64/95 è così sostituito:

«Art. 2. (Definizione delle attività). — 1. Ai fini della presente legge, sono considerate attività agricole quelle previste dall'art. 2135 del Codice Civile nonché quelle qualificate come agricole da disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali.

2. Ai fini della presente legge sono considerate connesse a quelle agricole, oltre all'agriturismo, le seguenti attività esercitate da una o più aziende agricole:

- a) le attività di promozione e di servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnia e della forestazione;
- b) le attività faunistico-venatorie;
- c) tutte quelle comunque definite tali da disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali.

3. Il regolamento di attuazione della presente legge può contenere ulteriori specifiche in ordine alla definizione delle attività di cui al comma 2.

Art. 3.

Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 64/95

L'art. 3 della legge regionale 64/95 è così sostituito

«Art. 3. (Nuovi edifici rurali). 1. I nuovi edifici rurali necessari alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse sono consentiti secondo quanto disposto dai successivi commi; fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 4 della L.R. 16 gennaio 1995 n. 5.

2. L'azienda agricola per realizzare nuovi edifici rurali deve mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a:

- a) 0,8 ha. per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a 0,6 ha. quando almeno il 50% delle colture è protetto in serra;
- b) 3 ha. per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
- c) 4 ha. per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
- d) 6 ha. per colture seminate, seminativo arborato, prato, prato irriguo;
- e) 30 ha. per bosco ad alto fusto, bosco misto, pascolo, pascolo arborato e castagneto da frutto;
- f) 50 ha. per bosco ceduo e pascolo cespugliato.

3. Per i fondi rustici con terreni di diverso ordinamento culturale la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad 1 la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità culturale per le relative superfici fondiarie minime previste dal comma 2.

4. Le Province, col piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 16 della legge regionale 16 gennaio 1995 n. 5, possono stabilire superfici fondiarie minime diverse da quelle definite al comma 2; con tale piano le Province definiscono inoltre ulteriori parametri per consentire alle aziende agricole la realizzazione di nuove residenze rurali ed annessi agricoli in considerazione di:

- a) prodotto lordo vendibile
- b) impegno di manodopera
- c) tipologie produttive.

5. Le concessioni edilizie per la realizzazione di nuovi edifici sono rilasciate esclusivamente alle aziende presentatrici dei programmi di cui all'art. 4, se approvati. Dopo l'entrata in vigore della presente legge, nel caso di trasferimenti parziali di fondi agricoli attuati al di fuori dei programmi di cui all'art. 4 a titolo di compravendita o ad altro titolo che abiliti al conseguimento della concessione edilizia, non sono consentiti nuovi edifici, per dieci anni successivi al frazionamento, su tutti i terreni risultanti.

5-bis. Il divieto di cui al comma 5 non si applica nel caso in cui i rapporti fra superfici fondiaria ed edifici utilizzati per la conduzione del fondo, così come stabiliti dalla Provincia in sede di determinazione dei parametri di cui all'art. 7, non siano stati superati su alcuna delle porzioni risultanti. Tale circostanza deve risultare nell'atto di trasferimento. Per i trasferimenti anteriori alla determinazione della Provincia è fatta salva la possibilità di dimostrare, attraverso i programmi di cui all'articolo 4, che la indispensabilità delle nuove costruzioni sussisteva in riferimento all'estensione dell'azienda ed alle costruzioni in essa esistenti risultanti al momento del trasferimento, ferma restando la possibilità di comprendervi i successivi ampliamenti dell'estensione aziendale.

5-ter. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis si applicano anche agli affitti di fondi rustici nelle fattispecie in cui, ai sensi della normativa vigente, abilitino al conseguimento della concessione edilizia.

6. Sono comunque fatti salvi i trasferimenti in sede di permuta di immobili agricoli o di aggiustamenti di confine, quelli derivanti obbligatoria-mente dall'applicazione di normative comunitarie o nazionali, oppure che abbiano origine da:

- a) risoluzione di contratti di mezzadria o di altri contratti agrari;
- b) estinzione di enfiteusi o di servitù prediali;
- c) procedure espropriative;
- d) successioni ereditarie;
- e) divisioni patrimoniali quando la comproprietà del bene si sia formata antecedentemente l'entrata in vigore della presente legge;
- f) cessazione dell'attività per raggiunti limiti di età degli imprenditori a titolo principale.

7. La costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo è consentita, fermo quanto previsto dal comma 2, se riferita alle esigenze degli imprenditori agricoli, impegnati nella conduzione del fondo, così come definiti dalla legge regionale n. 12 gennaio 1994 n. 6, dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato. Tali esigenze devono essere dimostrate dal programma di cui all'art. 4, il quale deve comunque prevedere la necessità di utilizzo di almeno 1.728 ore lavorative annue per ogni unità abitativa. Nelle zone montane o svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE, le ore lavorative annue per ogni unità abitativa sono ridotte alla metà.

8. Gli strumenti urbanistici comunali, o apposite varianti ad essi, provvedono a disciplinare i nuovi edifici rurali ad uso abitativo fissandone le dimensioni, i materiali e gli elementi tipologici anche in relazione alla salvaguardia delle tradizioni architettoniche, allo sviluppo della bioedilizia ed al perseguimento del risparmio energetico, dispondono anche l'eventuale motivato divieto di realizzazione in determinate aree; in via transitoria e fino a tale definizione la dimensione massima ammissibile di ogni unità abitativa è di mq 110 di superficie dei vani abitabili, così come definiti ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 e dei regolamenti comunali.

9. La costruzione di annessi agricoli è consentita qualora risulti commisurata alla capacità produttiva del fondo o alle reali necessità delle attività connesse; tali esigenze devono essere dimostrate dal programma di cui all'art. 4.

10. La costruzione di annessi agricoli, purché non espressamente vietata dagli strumenti urbanistici comunali, non è sottoposta al rispetto delle superfici minime fondiariae previste dal comma 2 per le aziende che esercitano in via prevalente l'attività di coltivazione in serra fissa, di agricoltura biologica ai sensi delle disposizioni comunitarie, di allevamento di ovicaprini o di animali minori individuati dal regolamento, nonché della cinotecnica e dell'acquacoltura. Gli annessi devono essere commisurati alle dimensioni dell'attività dell'azienda nel rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali, regionali e comunali. La prevalenza delle attività di cui al presente comma è verificata quando tali attività determinano almeno l'80% del prodotto lordo vendibile.

11. Ad eccezione di quanto previsto dal comma 10, le opere necessarie alla realizzazione di annessi agricoli eccedenti le capacità produttive del fondo ovvero riferiti a fondi aventi superficie inferiore ai minimi di cui al comma 2 può essere consentita solo se prevista e disciplinata dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'art. 1, quarto comma.

12. È ammessa l'installazione, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 e nei casi disciplinati dalle apposite varianti di cui al comma 4 dell'art. 1, di manufatti precari realizzati con strutture in materiale leggero semplicemente appoggiati a terra, per le quali sono consentite esclusivamente le opere di ancoraggio, che non comportino alcuna modificazione dello stato dei luoghi. L'installazione potrà essere realizzata, previa comunicazione al Sindaco nella quale l'interessato dichiara:

- a) le motivate esigenze produttive, le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto;
- b) il periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, comunque non superiore ad un anno; salvo il caso di cui al comma 13;
- c) il rispetto delle norme di riferimento;
- d) l'impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione fissato.

13. La realizzazione di serre con copertura stagionale e di quelle destinate ad essere mantenute per un periodo di tempo predeterminato superiore all'anno con le caratteristiche costruttive di cui al comma precedente, è ammessa previa comunicazione al Sindaco, ai sensi del comma 12. Negli altri casi, per la realizzazione delle serre si applicano le disposizioni previste per gli annessi agricoli.

Art. 4.

Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 64/95

L'art. 4 della legge regionale 64/95 è così sostituito:

«Art. 4. (Programma di miglioramento agricolo ambientale). — 1. Gli interventi di cui al precedente art. 3, fatta eccezione per la realizzazione di annessi agricoli eccedenti le capacità produttive del fondo di cui al comma 11, nonché gli interventi di cui ai commi 12 e 13, sono consentiti a seguito dell'approvazione di un programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale che metta in evidenza le esigenze di realizzazione degli interventi edilizi o di trasformazione territoriale necessari allo sviluppo aziendale

2. Il programma contiene:

- a) una descrizione della situazione attuale dell'azienda;
- b) una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell'attività agricole e/o delle attività connesse nonché degli altri interventi previsti per la tutela e la valorizzazione ambientale;
- c) una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo nonché al potenziamento delle strutture produttive;
- d) l'individuazione degli edifici esistenti e da realizzare e delle relative superfici fondiariae collegate;
- e) l'individuazione degli edifici presenti nell'azienda ritenuti non più necessari e coerenti con le finalità economiche e strutturali descritte dal programma;
- f) l'indicazione dei tempi e delle fasi di realizzazione del programma stesso.

3. Il regolamento di attuazione della presente legge può contenere ulteriori specifiche in ordine alla redazione del programma.

4. Il programma ha durata pluriennale e comunque non inferiore a 10 anni, e può essere modificato su richiesta dell'azienda agricola dopo il primo triennio a scadenze annuali. Il programma può essere modificato anche prima di tali scadenze, in applicazione di programmi comunitari, statali e regionali.

5. Il programma è approvato dal Comune, secondo il procedimento e nei termini indicati nel comma 5-bis, previo parere dell'Ente delegato in materia di agricoltura e foreste. Tale parere consiste:

- a) nella verifica degli aspetti agronomici e forestali, con riferimento a classi colturali e non a singole colture;
- b) nella verifica degli aspetti paesistico ambientali e idrogeologici;
- c) nella verifica di conformità con il P.T.C., di cui all'art. 16 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5.

5-bis. Il responsabile del procedimento verifica la domanda e provvede, ove occorra, a richiedere all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione, le necessarie integrazioni documentali, da produrre non oltre una congrua scadenza indicata dal Comune. La richiesta di documentazione integrativa non può essere reiterata. Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, o della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento richiede il parere alla Provincia, se ente delegato in materia di agricoltura, la quale si esprime entro i successivi trenta giorni. Decorso inutilmente detto termine, si prescinde dal parere. Il parere può essere acquisito, entro lo stesso termine, in apposita conferenza di servizi, se l'ente delegato è la Comunità Montana, in modo da conseguire contestualmente il parere di competenza della Provincia con riferimento alle lettere b) e c) del comma 5. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda o della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento trasmette gli atti all'organo comunale competente, il quale si pronuncia entro i successivi quindici giorni. Quest'ultimo termine è innalzato a 45 giorni qualora il programma abbia valore di strumento urbanistico attuativo. Se l'interessato presenta contestualmente al programma le relative domande di concessione edilizia, il Comune provvede al rilascio entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione o dell'atto d'obbligo di cui al sesto comma.

6. L'approvazione del programma costituisce condizione preliminare per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie. La realizzazione del programma è garantita da una apposita convenzione, o da un atto d'obbligo unilaterale, da registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura del Comune, che stabilisca in particolare l'obbligo per il richiedente:

a) di effettuare gli interventi previsti dal programma, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuovi edifici rurali o di interventi di cui all'art. 5, quarto comma, lettere a) e b);

b) di non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti o recuperati necessari allo svolgimento delle attività agricole considerate ai sensi del comma 5 lettera a) dell'art. 2, e di quelle connesse per il periodo di validità del programma;

c) di non modificare la destinazione d'uso agricola dei nuovi edifici rurali eventualmente da realizzare, per almeno 20 anni dalla loro ultimazione;

d) di non alienare separatamente dagli edifici le superfici fondiarie alla cui capacità produttiva gli stessi sono riferiti;

e) di realizzare gli interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze degli edifici eventualmente non più utilizzabili a fini agricoli, così come individuate dalle convenzioni o dagli atti d'obbligo;

f) di prestare idonee garanzie per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) ed e);

g) di assoggettarsi alle sanzioni in caso di inadempimento. In ogni caso le sanzioni non devono essere inferiori al maggior valore determinato dalla inadempienza.

Alle modifiche del programma previste dal comma 4, dovranno corrispondere le relative modifiche alle convenzioni o agli atti d'obbligo unilaterali.

7. Il programma ha valore di piano attuativo ai sensi e per gli effetti degli art. 31 e 40, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, nei casi individuati dagli strumenti urbanistici generali comunali ed è corredato dagli elaborati necessari. Fino alla suddetta individuazione il programma ha comunque valore di piano attuativo qualora preveda la realizzazione di nuove abitazioni rurali per una volumetria superiore ai 600 mc. attraverso interventi di nuova edificazione o di trasferimenti di volumetrie.

8. Il programma, qualora preveda la realizzazione di strutture di interesse di più aziende agricole, riferite alle attività di cui all'art. 2, è proposto congiuntamente da tutte le aziende interessate o dal legatè rappresentante delle stesse. La convenzione o l'atto d'obbligo unilaterale impegnano contestualmente le aziende interessate».

Art. 5.

Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 64/95

L'art. 5 della legge regionale 64/95 è così sostituito:

«Art. 5. (Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola). — 1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono consentiti gli interventi di manutenzione.

2. Sono inoltre consentiti i seguenti interventi, sempreché non comportino mutamento della destinazione d'uso agricola:

a) restauro e risanamento conservativo;

b) ristrutturazione edilizia;

c) trasferimenti di volumetrie, nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito, nell'ambito degli interventi di cui alle lett. a) e b).

3. Nei casi indicati nel comma 2 sono inoltre ammessi ampliamenti, «una tantum», per le residenze rurali, fino ad un massimo di 100 mc, e per gli annessi di aziende agricole del 10% del volume esistente fino ad un massimo di 300 mc, e comunque entro i limiti dimensionali previsti dallo strumento urbanistico comunale, purché tali interventi non comportino un aumento delle unità abitative.

4. Sono consentiti, previa approvazione del programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale di cui all'art. 4 e fermo restando il rispetto delle superfici fondiarie minime di cui all'art. 3, commi 2 e 3, gli interventi relativi a:

a) ristrutturazioni urbanistiche di cui all'art. 31 della legge agosto 1978, n. 457;

b) ampliamenti volumetrici non riconducibili alle fattispecie di cui al terzo comma;

c) mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici che fanno parte di aziende agricole di dimensioni superiori a quelle fissate dall'art. 3, comma 2».

Art. 6.

Inserimento degli articoli 5-bis e 5-ter nella legge regionale 64/95

Dopo l'articolo 5 della legge regionale 64/95 e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti articoli 5bis e 5ter.

«Art. 5-bis (Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso non agricola). 1. Sugli edifici con destinazione d'uso non agricola sono consentiti interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia, nonché quelli ammessi dalla disciplina di cui al quarto comma dell'art. 1. Sono inoltre consentiti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici di cui al Capo III della legge regionale 16 gennaio 1995 n. 5.

2. Agli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica si applica la disciplina prevista nell'art. 5-ter, commi 1, 2, 3 e 4.

Art. 5-ter (Mutamento delle destinazioni d'uso). 1. Gli interventi edilizi di cui al comma 2 dell'art. 5-bis che comportano mutamento della destinazione d'uso degli edifici rurali, ivi compresi quelli per i quali siano decaduti gli impegni assunti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 10, e ai sensi dell'art. 4 della presente legge, sono consentiti previa sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a cura del Comune e a spese del richiedente. La convenzione o l'atto d'obbligo individuano le aree di pertinenza degli edifici.

2. Nel caso di aree di pertinenza di dimensioni non inferiori ad 1 ha., la convenzione o l'atto d'obbligo impegnano i proprietari alla realizzazione di interventi di sistemazione ambientale, fornendo idonee garanzie. Se le spese per la sistemazione ambientale da sostenersi nel primo decennio da parte dei richiedenti, contabilizzate a prezzi correnti al momento della richiesta della concessione, risultano inferiori agli oneri da corrispondere ai sensi del comma 3, è dovuta al Comune la relativa differenza.

3. Nel caso di aree di pertinenza di dimensioni inferiori ad 1 ha., in luogo della convenzione indicata nel primo comma, sono previamente corrisposti specifici oneri stabiliti dal Comune e connessi al miglioramento ambientale del sistema insediativo, in misura comunque non inferiore alla quota massima prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia e non superiore, alla quota minima prevista per gli interventi di nuova edificazione.

4. Gli oneri e gli impegni indicati nei commi 1, 2 e 3 sostituiscono gli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977 n. 10.

5. Gli edifici che mutano la destinazione d'uso agricola sono computati ai fini del dimensionamento degli strumenti urbanistici generali».

Art. 7.

Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 64/95

L'art. 6 della legge regionale 64/95 è così sostituito:

«Art. 6. (Costruzione di impianti pubblici e di pubblico interesse).

— 1. Per consentire la realizzazione di impianti pubblici o di pubblico interesse destinati alle telecomunicazioni, al trasporto energetico e dell'acqua, non previsti dagli strumenti urbanistici comunali, i Comuni provvedono con apposite varianti agli strumenti urbanistici stessi nei casi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge».

Art. 8.

Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 64/95

L'art. 7 della legge regionale 64/95 è così sostituito:

Art. 7. (Compiti di coordinamento delle Province). — 1. Le Province nel Piano Territoriale di coordinamento di cui all'art. 16 della legge regionale 16 gennaio 1995 n. 5, definiscono indirizzi, criteri e parametri per:

a) la individuazione nei P.R.G. comunali delle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola;

b) la valutazione dei programmi di miglioramento agricolo ambientale;

c) l'individuazione degli interventi di miglioramento fondiario per la tutela e la valorizzazione ambientale di cui all'art. 4 comma 2 lettera b);

d) l'individuazione degli interventi di sistemazione ambientale da collegare al recupero degli edifici che comporta il mutamento della destinazione d'uso agricola; delle pertinenze minime di tali edifici; degli oneri da porre a carico dei proprietari in mancanza di tali pertinenze.

e) l'omogeneità dei contenuti delle convenzioni e degli atti d'obbligo di cui all'art. 4 comma 6;

f) l'individuazione delle dimensioni delle aree di pertinenza nei casi indicati negli articoli 5-bis e 5-ter;

g) l'individuazione delle superfici fondiarie minime di cui all'art. 3, quarto comma;

h) l'individuazione dei rapporti fra edifici e superfici fondiarie di cui all'art. 3, comma 5-bis».

Art. 9.

Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 64/95

L'art. 9 della legge regionale 64/95 è così sostituito:

«Art. 9 (Norme transitorie e di prima applicazione). — 1. La disciplina speciale approvata ai sensi dei commi quarto e quinto dell'art. 1 e del comma terzo dell'art. 4 della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10, nonché la disciplina del recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alla legge regionale 21 maggio 1980, n. 59, contenuta negli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, prevale sulle disposizioni della presente legge fino all'approvazione del piano strutturale previsto dalla legge regionale 16 gennaio 1995 n. 5, fatta eccezione per l'articolo 4, commi 5 e 5-bis, concernenti le modalità di approvazione del programma di miglioramento agricolo ambientale.

2. Sono altresì fatti salvi gli impegni assunti in base alle convenzioni e agli atti d'obbligo unilaterali sottoscritti in base alle disposizioni della legge regionale 10/1979 n. 10.

3. Ai piani aziendali di cui alla legge regionale 10/1979 ed alle richieste di concessione edilizia presentati prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano, su istanza dei richiedenti, le norme vigenti al momento della presentazione.

4. In prima attuazione, le Province definiscono gli indirizzi, i criteri e i parametri elencati nell'art. 7 entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche indipendentemente dal P.T.C.. Fino a tale definizione le superfici fondiarie per la realizzazione degli annessi agricoli, previste dall'art. 3, comma 2, sono ridotte alla metà.

5. Il mantenimento delle serre già installate ai sensi della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10, secondo comma, lett. a), dell'art. 7, è consentito a condizione che sia effettuata, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la dichiarazione di cui all'art. 3, comma 12».

Art. 10.

Norme di raccordo

1. Ai trasferimenti di proprietà avvenuti tra l'entrata in vigore della legge regionale 14 aprile 1995, n. 64, e l'entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, 5-bis e 5-ter della legge regionale 14 aprile 1995, n. 64, così come modificata dalla presente legge.

2. Il regolamento di attuazione previsto dall'art. 8 della legge regionale 14 aprile 1995 n. 64 e successive modificazioni, è approvato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

TITOLO II

MODIFICHE ALLA L.R. 17 OTTOBRE 1994, N. 76 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 11.

Modifiche all'art. 8 (Disposizioni urbanistiche) della legge regionale 76/94

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 76/94 è abrogato.

2. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 76/94 sono casate le parole «all'interno delle zone di cui al primo comma».

Art. 12.

Modifiche all'art. 9 (Utilizzazione degli immobili esistenti e disciplina degli interventi edilizi) della legge regionale 76/94

1. La lett. c) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 76/94 è così sostituita:

«c) gli altri edifici o parti di essi, esistenti sul fondo e non più necessari alla condizione dello stesso».

2. Alla lett. d) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 76/94 sono aggiunte le parole: «o da trasferimenti di volumetrie».

3. Il comma 6 dell'art. 9 della legge regionale 76/94 è sostituito dal seguente:

«6. Le concessioni edilizie relative agli interventi disciplinati dal presente articolo sono rilasciati previa sottoscrizione delle convenzioni o degli atti d'obbligo unilaterali di cui all'art. 5, terzo comma, della legge regionale 19 febbraio 1979 n. 10, nonché delle convenzioni o degli atti d'obbligo unilaterali di cui all'art. 4, comma 6 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 e successive modificazioni. Tali concessioni sono rilasciate gratuitamente nei casi di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10».

Art. 13.

Modifiche all'art. 13 (Autorizzazione comunale all'esercizio delle attività agrituristiche) della legge regionale 76/94

1. La lett. b) del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 76/94 è così sostituito:

«b) il programma di miglioramento agricolo ambientale di cui all'art. 5 della legge regionale 14 aprile 1995 n. 64 e successive modificazioni, ovvero copia del piano aziendale o della relazione di cui all'art. 5 della presente legge, trasmessi all'ente delegato competente per territorio.»

2. La lett. b) del comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 76/94, è così sostituito:

«b) il parere espresso dall'ente delegato, in agricoltura, competente per territorio, sulla principalit  dell'attivit  agricola sulla connessione e complementariet  dell'attivit  agriturstica e sulla possibilit  di utilizzazione degli edifici aziendali a fini agrituristi, corredato,

a seconda dei casi, dal parere sul programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale di cui all'art. 5 della legge regionale 14 aprile 1995 n. 64 e successive modificazioni, ovvero dall'atto di approvazione del piano aziendale o della relazione di cui al precedente art. 5.»

La presente legge   pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.   fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 aprile 1997

CHITI

La presente legge   stata approvata dal Consiglio regionale il 25 febbraio 1997 ed   stata vistata dal Commissario del Governo il 28 marzo 1997.

97R0367

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herlo, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 8/A
- ◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via del Gottl, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASURE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLAMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Ralota, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Meriliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Sallita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 89
- LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
- CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 88/70
- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Carolfi, 14
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapeffi, 4
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mamelli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mamelli, 55 - Intra

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 18
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 184
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica del Templi, 17
- ◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 82
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 58
- ◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villasmara, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 165
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

- LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA -glà Etruria-
Via Cavour, 46 R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalle, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **CONEGLIANO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
- ◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1080
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 440.000 - semestrale L. 250.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 360.000 - semestrale L. 200.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 100.000 - semestrale L. 60.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudici davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 92.500 - semestrale L. 60.500 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 236.000 - semestrale L. 130.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 92.000 - semestrale L. 59.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 231.000 - semestrale L. 126.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 950.000 - semestrale L. 514.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 860.000 - semestrale L. 480.000
---	---

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale Concorsi ed esami	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 410.000
Abbonamento semestrale	L. 245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgerci all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 2 9 0 9 7 *

L. 3.000